

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 settembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (17CE1874) Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (17CE1875) Pag. 4

Decisione (UE) 2017/1243 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 98a sessione del comitato per la sicurezza marittima e della 71a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino riguardo all'adozione delle modifiche della regola SOLAS II-1/23, della regola SOLAS II-2/9.4.1.3, dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio e dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL (17CE1876) Pag. 9


Decisione (UE, Euratom) 2017/1244 del Consiglio di comune accordo con il presidente della Commissione, del 7 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro della Commissione europea (17CE1877) Pag. 12

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (17CE1878) Pag. 13

Decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038] (17CE1879) Pag. 15

Pubblicati nel n. L 178 dell'11 luglio 2017

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (17CE1880)... Pag. 16



Decisione (UE) 2017/1248 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (17CE1881)... Pag. 19

Pubblicati nel n. L 181 del 12 luglio 2017

Decisione (UE) 2017/1249 del Consiglio, del 16 giugno 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (17CE1882)..... Pag. 21

Regolamento (UE) 2017/1250 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidic-2(trans)-enale (17CE1883)..... Pag. 23

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione, dell'11 luglio 2017, recante duecentosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (17CE1884)..... Pag. 26

Decisione (PESC) 2017/1252 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (17CE1885)..... Pag. 28

Decisione (PESC) 2017/1253 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (17CE1886)..... Pag. 35

Decisione (UE) 2017/1254 della Commissione, del 4 luglio 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP» [notificata con il numero C(2017) 4725] (17CE1887)..... Pag. 36

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES (17CE1888)..... Pag. 38

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (17CE1889)..... Pag. 44


Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES (17CE1890)..... Pag. 52

Decisione (UE) 2017/1258 della Banca centrale europea, del 5 luglio 2017, sulla delega delle decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico (ECB/2017/22) (17CE1891)..... Pag. 59

Pubblicati nel n. L 179 del 12 luglio 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/1259 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (17CE1892)..... Pag. 61


Regolamento delegato (UE) 2017/1260 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (17CE1893)..... Pag. 80



<u>Regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi (17CE1894).....</u>	Pag. 91
<u>Regolamento (UE) 2017/1262 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali d'allevamento come combustibile negli impianti di combustione (17CE1895).....</u>	Pag. 94
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione, del 12 luglio 2017, che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1896).....</u>	Pag. 97
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1264 della Commissione, del 12 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 30 giugno al 7 luglio 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco (17CE1897).....</u>	Pag. 100
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1265 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4686] (17CE1898).....</u>	Pag. 102
<i>Pubblicati nel n. L 182 del 13 luglio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1266 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1899).....</u>	Pag. 115
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1267 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1900).....</u>	Pag. 117
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1268 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1901).....</u>	Pag. 120
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1269 della Commissione, del 13 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 per quanto concerne il ritiro delle arachidi provenienti dagli Stati Uniti d'America dall'elenco dei controlli pre-esportazione approvati riguardo alle aflatoossine (17CE1902).....</u>	Pag. 123
<i>Pubblicati nel n. L 183 del 14 luglio 2017</i>	


RETTIFICHE

<u>Rettificazione della decisione (UE) 2017/470 del Consiglio del 28 febbraio 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (GUL 73 del 18 marzo 2017) (17CE1903).....</u>	Pag. 125
<u>Rettificazione della decisione (UE) 2017/471 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (GUL 73 del 18 marzo 2017) (17CE1904).....</u>	Pag. 125
<i>Pubblicati nel n. L 178 dell'11 luglio 2017</i>	
<u>Rettificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti (GUL 202 del 28 luglio 2016) (17CE1905).....</u>	Pag. 126
<i>Pubblicato nel n. L 183 del 14 luglio 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1241 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2017

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Una persona non dovrebbe più essere mantenuta nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 («elenco»).
- (3) Un'entità dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle entità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (4) È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

¹⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

—



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1. Nella sezione A («Persone») sono depennate la seguente persona e la voce relativa:

«202. Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)».

2. Nella sezione A («Persone») la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«203.	George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria.	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa siriana di costruzioni ed engineering.	7.3.2015»

3. Nella sezione B («Entità») è inserita la voce relativa alla seguente entità:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«71	Abdulkarim Group (alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)	5797 Damasco Siria	Abdulkarim Group è un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale e associato a Wael Abdulkarim, il quale è elencato come persona d'affari di spicco operante in Siria.	11.7.2017»

17CE1874



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 78, lettere b) e c),

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali. Nel caso di specie con un ciclo produttivo breve e frequente avvicendamento degli animali, il numero di animali per cui viene presentata una domanda di pagamento per animale nell'ambito della misura di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ può variare significativamente nel corso dell'anno di domanda. Questo può determinare una differenza notevole tra il numero di animali dichiarati nella domanda di pagamento per animale e il numero di animali che potranno beneficiare di un miglioramento delle condizioni di benessere. Di conseguenza, il numero di capi di bestiame dichiarato nella domanda di pagamento risulta puramente indicativo. Per quanto riguarda tali specie con un ciclo produttivo breve, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati a istituire un sistema che consenta al beneficiario di presentare una domanda di aiuto per tutti gli animali ammissibili al sostegno a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro. In mancanza di una banca dati informatizzata, dovrebbe essere possibile stabilire il numero effettivo di animali sulla base dei certificati di macellazione o di altri documenti giustificativi presentati alle autorità competenti dopo la presentazione della richiesta di pagamento per animale.
- (2) L'applicazione di criteri di selezione non è obbligatoria per tutte le misure o per tutti i tipi di operazioni. Pertanto, i controlli amministrativi relativi alle domande di sostegno dovrebbero includere soltanto la verifica di tale elemento, ove necessario.
- (3) La verifica della ragionevolezza dei costi è effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulla base di un sistema di valutazione. Tuttavia, dovrebbero applicarsi norme specifiche qualora il rischio di costi eccessivi sia basso o la composizione dei costi non possa essere definita prima dell'esecuzione dell'operazione.
- (4) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'importo del sostegno può essere stabilito sulla base di tabelle standard di costi unitari, di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso forfettario. In tali casi, i controlli amministrativi non dovrebbero includere la verifica dell'importo delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).


⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).



- (5) È opportuno adeguare le norme sui controlli che si applicano agli strumenti finanziari al fine di garantirne la coerenza con le norme in materia di gestione e di controllo stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (¹) e di tenere conto delle specificità del sostegno concesso sotto forma di uno strumento finanziario.
- (6) I controlli in loco non dovrebbero vertere sulle spese da pagare, bensì sulle spese dichiarate all'organismo pagatore. Poiché non è possibile determinare le spese da pagare se non dopo che sono stati completati tutti i controlli, il fatto di effettuare controlli su tali spese renderebbe aleatorio il raggiungimento della percentuale di controllo. Inoltre, le spese oggetto dei controlli in loco non dovrebbero includere le spese effettuate dall'organismo pagatore a titolo di anticipi, dal momento che tali spese non corrispondono alle spese sostenute dal beneficiario. Inoltre, le spese connesse agli strumenti finanziari dovrebbero essere conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controllo solo nella misura in cui siano effettivamente controllate dall'autorità competente. Al fine di garantire il rispetto della percentuale minima di controlli per ciascun anno civile, è opportuno eseguire i controlli entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (7) Per evitare una duplicazione inutile dei controlli, i controlli in loco dovrebbero riguardare soltanto gli elementi che non hanno ancora formato oggetto di controlli amministrativi.
- (8) Conformemente agli articoli 48 e 51 del regolamento (UE) n. 809/2014, i controlli sono intesi a verificare il rispetto, tra l'altro, dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi. Inoltre, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento di esecuzione, il campione di operazioni da sottoporre a controllo deve tener conto dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni. Di conseguenza, le disposizioni connesse a misure specifiche riguardanti l'oggetto o l'intensità dei controlli di cui agli articoli da 54 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono superflue.
- (9) Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, al fine di garantire la parità di trattamento tra le operazioni selezionate e le operazioni non selezionate per i controlli in loco, le spese controllate dovrebbero, in entrambi i casi, corrispondere alle spese dichiarate.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (11) Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà incontrate nell'anno di domanda 2015 dagli Stati membri che devono adeguare i loro sistemi al termine per la presentazione della richiesta di pagamento per animale di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nonché al sistema di riduzioni, esclusioni e sanzioni previsto dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (²), la disposizione che consente di stabilire il numero effettivo di animali di specie a ciclo produttivo breve sulla base dei certificati di macellazione o di altri documenti giustificativi presentati alle autorità competenti dopo la presentazione della richiesta di pagamento per animale dovrebbe applicarsi alle domande di pagamento per animale presentate in riferimento agli anni di domanda a partire dal 1° gennaio 2016.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

(¹) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GUL 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(²) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 48).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

1) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. Per le specie con ciclo produttivo breve che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono, in mancanza di uno schedario computerizzato, introdurre procedure che prevedano l'utilizzazione dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi ai fini della domanda di pagamento per animale. Tali dati offrono le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione della misura di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili al sostegno sulla base dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi.

In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in conformità alle disposizioni applicabili alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario.»;

2) l'articolo 48 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;»;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione. Per le operazioni con un tasso di aiuto fino al 30 % o per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Per le operazioni con costi ammissibili fino a 5 000 EUR, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall'autorità di gestione.»;

b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;

b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applicano una delle forme o dei metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).»;



3) l'articolo 50 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all'articolo 46 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.»

ii) è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, soltanto i pagamenti ai destinatari finali soggetti a controllo in loco sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.»

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo conformemente all'articolo 9 sono conteggiati ai fini del conseguimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.»

4) l'articolo 51 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.»

5) gli articoli da 54 a 59 sono soppressi;

6) all'articolo 60 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In deroga all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e), per le operazioni attuate da un gruppo di azione locale e relative a un gruppo di progetti inerenti a un tema comune, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a tale gruppo di progetti.»

7) l'articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la seconda frase è soppressa;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente assicura, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi al diritto dell'Unione e all'accordo stipulato tra l'autorità competente e le istituzioni finanziarie intermedie stesse.»

8) all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.»



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2018.


Tuttavia, all'articolo 1, il punto 1 si applica alle domande di pagamento per animale presentate in riferimento agli anni di domanda a partire dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1875



DECISIONE (UE) 2017/1243 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 98ª sessione del comitato per la sicurezza marittima e della 71ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino riguardo all'adozione delle modifiche della regola SOLAS II-1/23, della regola SOLAS II-2/9.4.1.3, dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio e dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe avere lo scopo di migliorare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente marino.
- (2) Il comitato per la sicurezza marittima («MSC») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 97ª sessione, ha approvato modifiche della regola II-1/23 e della regola II-2/9.4.1.3 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»), dei codici internazionali di sicurezza per le unità veloci («codici HSC») 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA») e dell'allegato della risoluzione MSC.81(70). È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 98ª sessione dell'MSC, che si terrà a giugno 2017.
- (3) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'IMO, in occasione della sua 70ª sessione, ha approvato modifiche all'appendice V dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato VI della MARPOL») per quanto riguarda le informazioni che devono essere incluse nel bollettino di consegna («BC»). È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 71ª sessione del MEPC, che si terrà a luglio 2017.
- (4) L'MSC dell'IMO, in occasione delle sue 95ª e 96ª sessioni, ha approvato vari progetti di modifica della regola SOLAS II-1 sulle norme relative alla compartimentazione e alla stabilità in condizioni di avaria. La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo a tali modifiche è stata definita nella decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (5) L'MSC dell'IMO, in occasione della sua 97ª sessione, ha convenuto di sospendere l'adozione dei progetti di modifica della regola II-1 della convenzione SOLAS, sulle norme relative alla compartimentazione e alla stabilità in condizioni di avaria fino alla sua 98ª sessione, e ha convenuto inoltre, per quanto riguarda le modifiche alla regola III/6 concernente la formula per l'indice di compartimentazione richiesto *R*, che eventuali ulteriori modifiche a tale regola non dovrebbero abbassare l'attuale livello di sicurezza.
- (6) La posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/2077 rimane dunque applicabile.
- (7) L'MSC dell'IMO, in occasione della sua 97ª sessione, ha convenuto di armonizzare il testo delle regole II-1/22, II-1/23 e II-1/24 per quanto riguarda l'esistenza di molteplici espressioni per prescrizioni simili, e di aggiornare

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 70ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 97ª sessione del comitato per la sicurezza marittima riguardo all'adozione delle modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL, della regola SOLAS II-1, delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37, delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10, della regola SOLAS II-1/3-12, della convenzione e del codice STCW, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 36).



i riferimenti incrociati esistenti, senza alterare il contenuto delle modifiche approvate in precedenza. La regola II-1/23 riguarda i requisiti speciali per le navi ro/ro da passeggeri e non rientra nella posizione che deve essere adottata dall'Unione di cui alla decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio. La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata.


- (8) Le modifiche della regola SOLAS II-2/9.4.1.3 chiariscono i requisiti relativi alla resistenza al fuoco dei finestrini sulle navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri e sulle navi a destinazione specifica con più di 60 (ma non più di 240) persone a bordo. Le navi che trasportano fino a 36 passeggeri dovrebbero garantire lo stesso livello di sicurezza di quelle che trasportano più di 36 passeggeri. La direttiva 2009/45/CE si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. La parte B.10.4 dell'allegato I, capitolo II-2, di tale direttiva stabilisce che per le navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri deve essere prestata particolare attenzione alla resistenza al fuoco dei finestrini prospicienti le zone, scoperte o chiuse, d'imbarco delle imbarcazioni e zattere di salvataggio e alla resistenza al fuoco dei finestrini situati al di sotto di tali zone in posizione tale che una loro avaria durante un incendio non impedisca la messa a mare delle imbarcazioni o zattere di salvataggio o l'imbarco sulle stesse.
- (9) Le modifiche dei codici HSC chiariscono l'applicazione dei punti da 8.10.1.4 a 8.10.1.6 dei codici HSC stessi in merito all'esenzione del trasporto di imbarcazioni di soccorso per unità veloci di lunghezza inferiore, rispettivamente, a 20 m e 30 m. Un'unità veloce di lunghezza inferiore a 30 m ai fini del codice HSC 2000, o a 20 m ai fini del codice HSC 1994, può essere esentata dal trasportare un'imbarcazione di soccorso a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.10.1.6 di entrambi i codici HSC, compreso il nuovo punto che prevede che deve essere possibile recuperare dall'acqua in posizione orizzontale o semi-orizzontale una persona in difficoltà. La direttiva 2009/45/CE si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata.
- (10) Il codice LSA stabilisce prescrizioni internazionali per i dispositivi di salvataggio contemplati dal capitolo III della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. Le modifiche dei punti 6.1.1.5 e 6.1.1.6 del codice LSA e del punto 8.1.1 della parte 1 dell'allegato della risoluzione MSC.81(70) assicurano coerenza alle prove statiche e ai carichi di prova che i dispositivi per la messa a mare, compresi i relativi elementi di struttura e verricelli, devono sostenere. Tali modifiche devono essere considerate correzioni di lieve entità. I dispositivi di ammaino e i verricelli sono menzionati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 ⁽²⁾ della Commissione, che fa riferimento al codice LSA e alla risoluzione MSC.81(70) in relazione alle voci MED/1.21, 1.23, 1.24 e 1.25 per quanto riguarda i dispositivi di ammaino e in relazione alle voci MED/1.41a, 1.41b, 1.41c, 1.41d, 1.41e per quanto riguarda i verricelli. Essi rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (11) Le modifiche all'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL chiariscono che le navi che rispettano l'allegato VI della convenzione MARPOL le prescrizioni relative al tenore di zolfo nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo («SECA») attraverso mezzi equivalenti (sistemi di depurazione dei gas di scarico («EGCS»)) della facoltà di permettere al fornitore, in seguito alla notifica dell'acquirente, di dichiarare nel BC che il combustibile è destinato ad essere utilizzato da una nave che rispetta le prescrizioni relative al tenore di zolfo mediante un mezzo equivalente. Alla luce del numero crescente di navi equipaggiate con EGCS, le modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL sono necessarie per adeguare il testo standard del BC al fatto che le navi possono continuare a utilizzare combustibili con un tenore di zolfo più elevato anche dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni per un limite del tenore di zolfo dello 0,10 % nelle SECA a decorrere dal 1° gennaio 2015. Le prescrizioni di cui all'allegato VI della convenzione MARPOL, per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di SO_x, sono attuate nel diritto dell'Unione per mezzo della direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. L'articolo 6, paragrafo 9, lettere b) e c), e l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva fanno riferimento al BC come principale meccanismo per garantire la conformità a tale direttiva. I mezzi equivalenti di conformità sono considerati come metodi alternativi di riduzione delle emissioni, come definiti all'articolo 2 di tale direttiva, e possono essere impiegati a condizione che le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni raggiungano costantemente riduzioni delle emissioni di anidride solforosa che siano almeno equivalenti alle riduzioni che si otterrebbero utilizzando combustibili per uso marittimo conformi alle prescrizioni di tale direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo (GU L 48 del 24.2.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).



- (12) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche in questione, nella misura in cui tali modifiche rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 98ª sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione delle modifiche seguenti:

- a) modifiche alla regola SOLAS II-1/23 di cui all'allegato 1 del documento MSC 97/WP.5 dell'IMO, fatte salve le modifiche proposte nei documenti MSC 97/3/5 e MSC 97/3/4 dell'IMO;
- b) modifiche alla regola SOLAS II-2/9.4.1.3 di cui all'allegato 13 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO;
- c) modifiche ai codici HSC di cui agli allegati 15 e 16 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO;
- d) modifiche al codice LSA e all'allegato della risoluzione MSC.81(70) di cui all'allegato 17 del documento MSC 97/22/Add.1 dell'IMO e all'allegato 1 del documento MSC 98/3/1 dell'IMO.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 71ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione delle modifiche dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL, come stabilito nell'allegato 7 del documento MEPC 70/18/Add.1. dell'IMO.

Articolo 3

1. Le posizioni da adottare a nome dell'Unione indicate negli articoli 1 e 2 sono espresse dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto negli interessi dell'Unione.
2. Modifiche di lieve entità alle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4


Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1244 DEL CONSIGLIO
di comune accordo con il presidente della Commissione,
del 7 luglio 2017
relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 246, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
considerando quanto segue:

- (1) Il 23 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2014/749/UE ⁽²⁾ recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2019.
- (2) Con lettera del 28 ottobre 2016 il sig. Jean-Claude JUNCKER, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che la sig.ra Kristalina GEORGIEVA ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente e membro della Commissione con effetto dal 1° gennaio 2017.
- (3) A norma dell'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie deve essere coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con il sig. Jean-Claude JUNCKER, presidente della Commissione, il Consiglio nomina la sig.ra Mariya GABRIEL membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2019.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Parere del 4 luglio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 36.



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1245 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2017
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.
- (2) Una persona non dovrebbe più essere mantenuta nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC («elenco»).
- (3) Un'entità dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle entità di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (4) È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.



ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:

1. Nella sezione A («Persone») sono depennate la seguente persona e la relativa voce:

«202. Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)».


2. Nella sezione A («Persone») la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«203.	George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria.	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa siriana di costruzioni ed engineering.	7.3.2015».

3. Nella sezione B («Entità») è inserita la voce relativa alla seguente entità:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«71	Abdulkarim Group (alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)	5797 Damasco Siria	Abdulkarim Group è un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale e associato a Wael Abdulkarim, il quale è elencato come persona d'affari di spicco operante in Siria.	11 luglio 2017».

17CE1878



DECISIONE (UE) 2017/1246 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2017****che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.***[notificata con il numero C(2017) 4038]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 giugno 2017 alle ore 05:13 il Comitato di risoluzione unico (SRB) ha trasmesso alla Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, un programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A..
- (2) Nel programma di risoluzione l'SRB afferma che, nel caso del Banco Popular Español SA, sono soddisfatte tutte le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 e valuta i motivi per i quali l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.
- (3) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 il programma di risoluzione sottopone il Banco Popular Español SA a risoluzione e prevede l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa all'ente soggetto a risoluzione. Il programma di risoluzione indica altresì i motivi per i quali tutti questi elementi sono adeguati.
- (4) La Commissione è d'accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l'SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 806/2014.
- (5) Il programma di risoluzione presentato dall'SRB dovrebbe pertanto essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA è approvato.


Articolo 2

Il Comitato di risoluzione unico è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente

⁽¹⁾ G.U.L. 225 del 30.7.2014, pag. 1.



DECISIONE (UE) 2017/1247 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione ⁽²⁾.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), è stato siglato nel 2012.
- (3) A norma della decisione 2014/295/UE del Consiglio ⁽³⁾, della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽⁴⁾ e della decisione 2014/670/Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾, l'accordo è stato firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) La presente decisione riguarda tutte le disposizioni dell'accordo fatta eccezione per le disposizioni del suo articolo 17, che contiene obblighi specifici riguardanti il trattamento accordato ai cittadini di paesi terzi


⁽¹⁾ Approvazione del 16 settembre 2014 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2014/670/Euratom del Consiglio, del 23 giugno 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 8).



legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte e le cui disposizioni ricadono nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Lo scopo e l'oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall'oggetto delle altre disposizioni dell'accordo che istituiscono un'associazione tra le parti. In parallelo con la presente decisione sarà separatamente adottata una decisione relativa all'articolo 17 dell'accordo.

- (5) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche dell'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 211 dell'accordo.
- (6) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (7) L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
- (8) L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, unitamente ai relativi allegati e protocolli («l'accordo»), è approvato a nome dell'Unione, a eccezione del suo articolo 17 ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 486, paragrafo 2, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 211 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.


Articolo 4

1. Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 «Indicazioni geografiche» del capitolo 9 del titolo IV dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è stato pubblicato nella GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).



2. A norma dell'articolo 207 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del titolo IV dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.


Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
T. TÖNISTE

17CE1880



DECISIONE (UE) 2017/1248 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione ⁽²⁾.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi con successo e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), è stato siglato nel 2012.
- (3) A norma della decisione 2014/295/UE del Consiglio ⁽³⁾, della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽⁴⁾ e della decisione 2014/670/Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾, l'accordo è stato firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e a Bruxelles il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) La presente decisione concerne unicamente l'articolo 17 dell'accordo, che contiene obblighi specifici riguardanti il trattamento accordato ai cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte e le cui disposizioni ricadono nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo e l'oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall'oggetto delle altre disposizioni dell'accordo che istituiscono un'associazione tra le parti. In parallelo con la presente decisione sarà separatamente adottata una decisione relativa alle altre disposizioni dell'accordo.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.


⁽¹⁾ Consenso dato il 16 settembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2014/670/Euratom del Consiglio, del 23 giugno 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 8).



- (7) L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
- (8) L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, unitamente ai relativi allegati e protocolli («l'accordo»), è approvato a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'articolo 17 ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 486, paragrafo 2, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

Il presente accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
T. TÖNISTE

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è stato pubblicato nella GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.



DECISIONE (UE) 2017/1249 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) A norma della decisione (UE) 2017/479 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 («accordo») è stato firmato dalla Commissione l'8 dicembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen devono partecipare allo strumento a norma delle disposizioni del regolamento stesso e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

¹⁾ Consenso dato il 16 maggio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/479 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁽⁴⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).



- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽¹⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ⁽³⁾.


Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA

⁽¹⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽²⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 75 del 21.3.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO (UE) 2017/1250 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CEE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾ ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) La sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) è inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 come sostanza in corso di valutazione, per la quale l'Autorità ha chiesto dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel parere scientifico del 4 maggio 2017 ⁽⁴⁾, che la sostanza 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) presenta un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità in quanto è stato constatato un effetto genotossico nel fegato dei topi nella prova in vivo effettuata.
- (6) Di conseguenza l'utilizzo di 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) non soddisfa le condizioni generali per l'impiego degli aromatizzanti fissate all'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tale sostanza dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco senza indugio, al fine di proteggere la salute umana.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti CEF dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con alimenti, enzimi e aromatizzanti). Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 226, Revisione 1 (FGE.226Rev1): esame dei dati relativi alla genotossicità su un'aldeide α,β -insatura del sottogruppo chimico 1.1.1(b) di FGE.19. *EFSA Journal* 2017;15(5):4847, 24 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efs.2017.4847>



- (7) È pertanto opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per sopprimere dall'elenco dell'Unione una sostanza che presenta un rischio per la sicurezza.
- (8) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«16.071	4,5-epossidic-2(trans)-enale	188590-62-7	1570		Almeno l'87 %; componente secondario: 8-9 % 4,5-epossidic-2(cis)-enale		1	EFSA»
---------	------------------------------	-------------	------	--	--	--	---	-------

17CE1883



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1251 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017

recante duecentosettantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 6 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente,
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.




ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (alias: (a) Jamaat-e-Ahrar; (b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar; (c) Ahrar-ul-Hind. Indirizzo: (a) Lalpura, Provincia di Nangarhar, Afghanistan (dal giugno 2015); (b) Mohmand Agency, Pakistan (ad agosto 2014). Altre informazioni: opera dalla Provincia di Nangarhar, Afghanistan e dalla regione di confine tra Pakistan e Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 6.7.2017.»

17CE1884



DECISIONE (PESC) 2017/1252 DEL CONSIGLIO**dell'11 luglio 2017****a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo II contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell'Unione sia nei paesi terzi.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando detta strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati relativamente a un'ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU).
- (3) Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L'UNSCR 1540 (2004) ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall'ottenere l'accesso a tali armi e materiali connessi. Con l'UNSCR 1540 (2004), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha inoltre stabilito che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi.
- (4) L'adesione universale alla Convenzione sulle armi chimiche e all'UNSCR 1540 (2004) e la loro piena attuazione sono tra le priorità principali dell'Ucraina nel campo della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare nel quadro della sua partecipazione in qualità di membro non permanente al Consiglio di sicurezza dell'ONU per il periodo 2016-2017.
- (5) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo di associazione») è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014. L'accordo di associazione prevede, tra l'altro, la rapida armonizzazione della legislazione ucraina con la legislazione pertinente dell'Unione, anche per quanto riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla completa attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). L'accordo di associazione è stato applicato in via provvisoria, parzialmente, dal novembre 2014 e dal gennaio 2016.
- (6) In conformità del piano del governo ucraino 2014-2017 per l'attuazione dell'accordo di associazione, l'Ucraina si è impegnata a elaborare regolamenti sul controllo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il consiglio dei ministri dell'Ucraina ha deciso altresì di migliorare la sicurezza e protezione chimica mediante lo sviluppo di misure legislative e regolamentari in materia di conformità con i requisiti per la manipolazione sicura di sostanze chimiche pericolose e la prevenzione della commercializzazione illegale di prodotti chimici pericolosi.

¹⁾ Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3).



- (7) L'11 e 12 dicembre 2014 l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) con il sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU (UNODA), dell'unione dei chimici ucraini (UCU) e del centro internazionale per la sicurezza e la protezione chimica (ICSS) ha organizzato a Kiev una tavola rotonda nazionale sul tema «capacità nel campo della sicurezza e protezione chimica in Ucraina e sviluppo di un programma integrato di sicurezza e protezione chimica (ICSSP) in Ucraina, inclusa la promozione dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004)». La tavola rotonda ha riunito un pubblico di vari soggetti interessati dell'Ucraina e i partner internazionali e le sue conclusioni sono state sottoscritte con l'approvazione di una serie di raccomandazioni.
- (8) Dal 24 al 26 febbraio 2015 si è tenuta a Vienna una riunione dei principali soggetti interessati e partner internazionali sullo sviluppo di un ICSSP, inclusa la promozione dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). I partecipanti dell'Ucraina hanno concordato una tabella di marcia per l'ICSSP.
- (9) In tale contesto le proposte di progetto sono state elaborate dal segretariato OSCE in stretta cooperazione con le autorità competenti dell'Ucraina e presentate all'Unione per il finanziamento tramite il bilancio PESC.
- (10) Il segretariato OSCE dovrebbe essere incaricato dell'attuazione tecnica dei progetti da realizzare a norma della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche nella regione dell'OSCE, in particolare in Ucraina;
 - b) promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale sostenendo l'azione dell'OSCE volta a rafforzare le capacità delle autorità competenti dell'Ucraina di prevenire il traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta le seguenti misure:
 - a) migliorare il quadro normativo ucraino che disciplina sicurezza e protezione chimica;
 - b) istituire un centro di riferimento nazionale ucraino per identificare le sostanze chimiche controllate e le sostanze tossiche;
 - c) rafforzare i controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche.Una descrizione particolareggiata delle misure di cui sopra figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, è a cura del segretariato OSCE. Esso svolge tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato OSCE.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, è pari a 1 431 156,90 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.



3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L'accordo prevede che il segretariato OSCE assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dal segretariato OSCE. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÖNISTE



ALLEGATO

Rafforzare la sicurezza e la protezione chimica in Ucraina in linea con la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

1. Contesto

L'impiego di armi chimiche o di sostanze chimiche come armi da parte di attori non statali è diventato una minaccia reale. Dato l'attuale contesto di sicurezza le minacce e i rischi di un uso non autorizzato di sostanze chimiche o di attentati ad impianti chimici rappresentano una grave sfida per la sicurezza, l'economia, la salute e l'ambiente in Ucraina. Pertanto l'11 e 12 dicembre 2014 a Kiev l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), con il sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), dell'unione dei chimici ucraini (UCU) e del centro internazionale per la sicurezza e la protezione chimica (ICSS) ha tenuto una tavola rotonda nazionale sul tema «capacità nel campo della sicurezza e protezione chimica in Ucraina e sviluppo di un programma integrato di sicurezza e protezione chimica (»ICSSP«) in Ucraina, inclusa la promozione dell'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (»UNSCR«) 1540 (2004)».

A seguito di ciò, dal 24 al 26 febbraio 2015 si è tenuta a Vienna la riunione per lo sviluppo di un ICSSP in Ucraina. I partecipanti nazionali hanno concordato una tabella di marcia per l'ICSSP. Nella prima fase gli esperti internazionali hanno condotto un riesame globale della sicurezza e protezione chimica in Ucraina («riesame globale»). Il riesame globale ha analizzato, fra l'altro, le politiche generali dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica, la sicurezza e la protezione del trasporto di sostanze chimiche pericolose, le infrastrutture e le capacità tecniche per l'analisi delle sostanze chimiche pericolose, i controlli doganali e di frontiera sulla circolazione di sostanze chimiche pericolose, nonché la sicurezza e la protezione relativamente alla produzione, al deposito e all'impiego di sostanze chimiche da parte dell'industria nazionale.

Di conseguenza, al fine di sostenere l'ICSSP in Ucraina, l'OSCE ha elaborato tre progetti. Essi sono stati sviluppati in cooperazione con le pertinenti autorità ucraine. Tutti i progetti saranno attuati in linea con le disposizioni corrispondenti del piano per l'attuazione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo di associazione»).

2. Obiettivi

L'obiettivo generale della presente decisione è sostenere i progetti dell'OSCE finalizzati al rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'UNSCR 1540 (2004) e l'accordo di associazione fornendo un contributo importante all'ICSSP in Ucraina. In particolare, la presente decisione mira a ridurre la minaccia rappresentata dal traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche nella regione dell'OSCE, in particolare in Ucraina, promuovendo in tal modo la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione.

3. Descrizione dei progetti

3.1. Progetto 1: migliorare il quadro normativo dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica

3.1.1. Obiettivo del progetto

— Migliorare la base legislativa e regolamentare dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica, quale parte dell'ICSSP, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.1.2. Descrizione del progetto


— Al fine di sostenere le agenzie del governo ucraino nell'affrontare le minacce legate all'uso abusivo di sostanze chimiche tossiche, l'OSCE e le autorità competenti dell'Ucraina hanno individuato quattro documenti prioritari connessi al miglioramento della legislazione in materia di sicurezza e protezione chimica:

— regolamento tecnico sulla gestione sicura e protetta dei prodotti chimici,

— regolamento tecnico sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose,

— modifiche della legge dell'Ucraina sugli stabilimenti ad alto rischio,

— il decreto del consiglio dei ministri dell'Ucraina sull'individuazione e la dichiarazione di sicurezza degli stabilimenti ad alto rischio.



3.1.3. Risultati attesi del progetto

- Dal progetto scaturiranno i quattro documenti di cui al punto 3.1.2 per l'adozione nel quadro regolamentare e legislativo.

3.1.4. Beneficiari del progetto

- Ministero dello sviluppo economico e del commercio dell'Ucraina
- Servizio di emergenza di Stato dell'Ucraina

3.2. Progetto 2: istituire un centro di riferimento nazionale ucraino per identificare le sostanze chimiche controllate e le sostanze tossiche

3.2.1. Obiettivo del progetto

- Migliore capacità delle autorità ucraine di identificare sostanze chimiche e precursori tossici e di condurre indagini forensi sul loro uso abusivo quale parte dell'ICSSP, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.2.2. Descrizione del progetto

- In conformità della raccomandazione del riesame globale, approvata dal ministero della sanità ucraino, un centro di riferimento nazionale potrebbe essere istituito sulla base di un centro di ricerca già esistente. Tuttavia i laboratori di tale centro di ricerca mancano di una base regolamentare pertinente, di procedure operative standard per la fornitura di servizi alle autorità e alle organizzazioni del settore privato interessati nonché di una strumentazione specifica per l'analisi chimica ad alta risoluzione atta al rilevamento e all'identificazione delle sostanze chimiche pericolose con precisione e affidabilità. Il progetto fornirà, pertanto, assistenza per l'istituzione di un centro di riferimento nazionale pienamente operativo, nonché per le gare d'appalto relative alla strumentazione per l'analisi chimica ad alta risoluzione e per formazioni adeguate del personale di laboratorio.

3.2.3. Risultati attesi del progetto

- Istituzione del centro di riferimento nazionale per l'identificazione delle sostanze chimiche controllate e delle sostanze tossiche e sua integrazione nei sistemi nazionali e internazionali di risposta alle minacce chimiche
- Potenziamento delle apparecchiature di laboratorio del centro di ricerca
- Integrazione del centro di riferimento nazionale nel quadro internazionale
- Personale di laboratorio qualificato

3.2.4. Beneficiari del progetto

- Ministero della sanità dell'Ucraina


3.3. Progetto 3: rafforzare i controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche

3.3.1. Obiettivo del progetto

- Migliori controlli di frontiera e monitoraggio delle sostanze chimiche in transito in Ucraina, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.3.2. Descrizione del progetto

- Il riesame globale indica che occorre rafforzare i controlli interni sulla circolazione transfrontaliera delle sostanze chimiche tossiche e le capacità nazionali in tale ambito. Pertanto, il progetto intende istituire sistemi nazionali di formazione ufficiali e preparare i formatori del servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina e del servizio fiscale statale dell'Ucraina al rilevamento e all'identificazione delle sostanze chimiche controllate e delle sostanze tossiche che attraversano i confini nazionali dell'Ucraina. Il progetto fornirà alle autorità ucraine conoscenza sostenibile e migliori prassi per quanto riguarda le procedure in materia di sicurezza e protezione chimica e di gestione delle crisi in relazione alle sostanze chimiche controllate e sostanze tossiche tramite lo sviluppo di procedure operative standard nazionali armonizzate con quelle dell'Unione, l'istituzione di norme e prassi internazionali in questo settore nonché lo svolgimento di esercitazioni sia di simulazione che sul campo alle frontiere ecc. Il progetto contribuirà inoltre al miglioramento del controllo delle esportazioni mediante l'applicazione dell'elenco di controllo dell'Unione dei prodotti a duplice uso da parte delle autorità doganali ucraine.



- Sono stati individuati i settori d'intervento seguenti:
 - analisi e monitoraggio delle sostanze chimiche in transito,
 - controlli di frontiera e traffici illeciti,
 - educazione e consapevolezza,
 - introduzione di regolamenti amministrativi e operativi pertinenti in materia di sicurezza e protezione chimica,
 - risposta di emergenza agli incidenti durante il transito.

3.3.3. Risultati attesi del progetto

- Programmi di formazione nazionali per il servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina e il servizio fiscale statale dell'Ucraina sulle procedure in materia di sicurezza e protezione chimica, e gestione delle crisi in relazione alla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e pericolose attraverso i valichi di frontiera terrestri, i porti e gli aeroporti
- Personale qualificato, compresi i formatori nazionali del servizio fiscale statale dell'Ucraina e del servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina nonché le autorità responsabili dei trasporti a livello regolamentare, gestionale e operativo
- Rafforzamento del controllo delle esportazioni e delle capacità di esecuzione dei controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e pericolose attraverso i valichi di frontiera terrestri, i porti e gli aeroporti

3.3.4. Beneficiari del progetto

- Servizio fiscale statale dell'Ucraina
- Servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina

4. Sostegno amministrativo per l'attuazione dei progetti

Personale dedicato presso il segretariato OSCE e l'ufficio del coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina coordinerà e gestirà l'attuazione delle attività di progetto di cui al punto 3 al fine di sviluppare ulteriormente il quadro di collaborazione tra i partner ucraini, anche mediante lo sviluppo di nuove proposte di progetti e misure nazionali pertinenti.

Il personale di supporto svolgerà i seguenti compiti:

- gestire i progetti in tutte le fasi del ciclo del progetto,
- effettuare vigilanza finanziaria ordinaria dei progetti,
- prestare consulenze tecniche e giuridiche, sostenere le grandi gare d'appalto, coinvolgere altre organizzazioni internazionali, effettuare garanzia della qualità e controllo della qualità dei risultati tangibili dei progetti approvati, rendicontazione all'Unione in merito a tutte le attività dell'ICSSP,
- sostenere le autorità ucraine per lo sviluppo di nuove misure nazionali nel quadro dell'ICSSP in linea con l'UNSCR 1540 (2004).

5. Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 36 mesi.

6. Ente incaricato dell'attuazione tecnica

L'attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al segretariato OSCE. Il segretariato OSCE attuerà le attività ai sensi della presente decisione in cooperazione con altre organizzazioni internali e agenzie, in particolare al fine di garantire efficaci sinergie ed evitare duplicazioni con le attività dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, in coerenza con la Convenzione sulle armi chimiche.



7. Rendicontazione

Il segretariato OSCE preparerà relazioni periodiche, nonché relazioni dopo il completamento di ciascuna delle attività descritte. Le relazioni finali dovrebbero essere presentate all'Unione non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

8. Comitato direttivo


Il comitato direttivo per tali progetti sarà composto di un rappresentante dell'alto rappresentante e di un rappresentante dell'ente incaricato dell'attuazione di cui al punto 6 del presente allegato. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

Il costo totale dei progetti è di 1 431 156,90 EUR.

9. Stima del costo totale dei progetti e contributo finanziario dell'Unione

Il costo totale dei progetti è di 1 431 156,90 EUR.

17CE1885



DECISIONE (PESC) 2017/1253 DEL CONSIGLIO**dell'11 luglio 2017****che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC ⁽¹⁾ che istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.
- (2) Il 18 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1172 ⁽²⁾ che proroga la missione fino al 15 luglio 2018 e prevede un importo di riferimento finanziario fino al 15 luglio 2017.
- (3) La decisione 2012/392/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 16 luglio 2017 al 15 luglio 2018.
- (4) L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1 della decisione 2012/392/PESC è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2017 al 15 luglio 2018 è pari a 31 000 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2017.


Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

T. TÕNISTE

⁽¹⁾ Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GUL 187 del 17.7.2012, pag. 48).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GUL 193 del 19.7.2016, pag. 106).



DECISIONE (UE) 2017/1254 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2017****sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP»***[notificata con il numero C(2017) 4725]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione C(2014) 6501 della Commissione, del 10 settembre 2014, è stata respinta la registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP». Il Tribunale dell'Unione europea nella sua sentenza del 10 maggio 2017, causa T-754/14, ha annullato tale decisione. Al fine di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione deve adottare una nuova decisione sulla domanda di registrazione della predetta proposta di iniziativa dei cittadini.
- (2) L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini «Stop TTIP» è formulato come segue: «Si invita la Commissione europea a raccomandare al Consiglio di abrogare il mandato negoziale per il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e di non concludere l'accordo economico e commerciale globale (CETA)».
- (3) Gli obiettivi dichiarati della proposta di iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «Vogliamo impedire la conclusione del TTIP e del CETA a causa di diversi aspetti cruciali in essi contenuti, quali la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati e le regole in materia di cooperazione normativa, che rappresentano una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto. Vogliamo che si impedisca sia il livellamento verso il basso degli standard sociali, ambientali e in materia di occupazione, vita privata e consumatori, sia la liberalizzazione dei servizi pubblici (ad esempio, nel settore dell'approvvigionamento idrico) e dei beni culturali attraverso negoziati non trasparenti. L'iniziativa dei cittadini europei è a favore di una politica commerciale e di investimento alternativa nell'UE».
- (4) Le decisioni del Consiglio che autorizzano l'avvio di negoziati internazionali tra l'Unione europea e paesi terzi, quali il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, analogamente alle decisioni del Consiglio che autorizzano la firma o la conclusione di tali accordi, costituiscono atti giuridici ai fini dell'applicazione dei trattati adottati sulla base di una raccomandazione o di una proposta della Commissione. Simili atti giuridici possono dunque essere oggetto di un'iniziativa dei cittadini europei.
- (5) Tuttavia, il CETA è stato firmato il 30 ottobre 2016 a seguito dell'adozione della decisione (UE) 2017/37 del Consiglio ⁽²⁾. Pertanto, la proposta iniziativa dei cittadini è ormai priva di oggetto in quanto essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di decisione del Consiglio di non firmare l'accordo CETA in questione.
- (6) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante un'iniziativa dei cittadini europei.
- (7) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile.

⁽¹⁾ GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).



- (8) Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta di iniziativa dei cittadini in questione non esula manifestamente dalla competenza della Commissione in virtù della quale la Commissione può presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento.
- (9) La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP» dovrebbe pertanto essere registrata. Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per la proposta di iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte solo in quanto essa concerne la presentazione, da parte della Commissione, di proposte o raccomandazioni relative ad atti giuridici diversi da una decisione del Consiglio di non firmare il CETA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP» è registrata.
2. È possibile raccogliere dichiarazioni di sostegno per la proposta di iniziativa dei cittadini sulla base del presupposto che essa mira a proposte o raccomandazioni presentate dalla Commissione in relazione ad atti giuridici diversi da una decisione del Consiglio di non firmare l'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2017.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP», rappresentati da Michael EFLER e [i dati personali sono stati espunti dopo consultazione con gli organizzatori] in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente

17CE1887



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1255 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2017****relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

dopo aver sentito il comitato EURES,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/589 stabilisce, tra l'altro, i principi e i criteri di base per l'ammissione dei membri e dei partner di EURES.
- (2) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, ciascuno Stato membro istituisce, entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare tale regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni.
- (3) Le organizzazioni che, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/589, sono ammesse a partecipare in qualità di membri e partner di EURES per un periodo transitorio dovrebbero, per rimanere all'interno della rete EURES una volta terminato il periodo transitorio, presentare domande in tal senso che devono essere trattate nell'ambito di tali sistemi di ammissione.
- (4) I servizi pubblici per l'impiego designati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/589 non sono soggetti ai sistemi di ammissione, ma devono soddisfare gli obblighi e rispettare i criteri stabiliti in tale articolo.
- (5) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri, attraverso i loro uffici di coordinamento nazionali, sono tenuti a informare l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di ammissione e alle domande approvate, rigettate o revocate e l'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri uffici di coordinamento nazionali.
- (6) Uno scambio sistematico di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri possono contribuire a migliorare la qualità della progettazione dei sistemi nazionali di ammissione e la loro applicazione.
- (7) Al fine di garantire uno scambio di informazioni aperto e l'apprendimento reciproco fra gli Stati membri, occorre utilizzare un modello comune per descrivere i sistemi nazionali di ammissione e istituire un meccanismo per lo scambio di informazioni.
- (8) Nel tempo può emergere l'esigenza di adattare il modello per rispecchiare l'evoluzione del mercato dei servizi di reclutamento e altri sviluppi. Pertanto è importante istituire un modello di governance al fine di garantire una consultazione e un coinvolgimento adeguati degli uffici di coordinamento nazionali prima dell'adozione di eventuali modifiche del modello,

⁽¹⁾ GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il modello che gli Stati membri devono utilizzare nella descrizione dei loro sistemi per l'ammissione di membri e partner di EURES, istituiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 (sistemi nazionali di ammissione), le procedure per la modifica del modello e i meccanismi per condividere le informazioni con altri Stati membri in merito ai sistemi di ammissione.

Articolo 2

Principi generali


1. Gli Stati membri condividono le informazioni in merito ai loro sistemi di ammissione in base al modello comune di cui all'articolo 6 e aggiornano tali informazioni ogniqualvolta si registrino cambiamenti.
2. Ai fini dei sistemi di ammissione, ciascuno Stato membro garantisce l'espletamento delle seguenti funzioni:
 - a) trattamento e valutazioni delle domande per diventare membri o partner di EURES;
 - b) decisioni di approvazione o rigetto di tali domande e di revoca delle ammissioni;
 - c) trattamento dei reclami relativi alle decisioni di cui alla lettera b) e decisione in merito ai medesimi reclami nonché proposta di rimedi avverso le suddette decisioni;
 - d) monitoraggio della conformità dei membri e dei partner di EURES al sistema nazionale di ammissione e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/589.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i candidati siano chiaramente informati sulle modalità di trattamento delle loro domande, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con altri Stati membri su decisioni in materia di ammissioni, monitoraggio e revoche.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di tenere informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito al sistema nazionale di ammissione e alla sua applicazione, in particolare:

- a) fornendo informazioni sul sistema nazionale di ammissione, compresi tutti i criteri e i requisiti applicati, presentando il modello comune compilato di cui all'articolo 6 e, se del caso, aggiornandolo;
- b) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente al sistema nazionale di ammissione;
- c) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi rifiuto dell'ammissione a causa della mancata osservanza, in particolare, dell'allegato I, sezione 1, punto 1, del regolamento (UE) 2016/589;
- d) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi revoca dell'ammissione dei membri e dei partner di EURES, e in merito ai relativi motivi.



*Articolo 4***Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento**


1. L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di sostenere lo scambio di informazioni tra Stati membri sui sistemi nazionali di ammissione e sulla loro gestione, in particolare:
 - a) creando e gestendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per mettere a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali:
 - i) il modello di cui all'articolo 6 e tutte le informazioni relative alle sue modalità di compilazione e presentazione;
 - ii) tutte le informazioni fornite dagli uffici di coordinamento nazionali in merito ai sistemi di ammissione e alla loro applicazione a norma del regolamento (UE) 2016/589 e della presente decisione, tenendo presente l'obbligo dell'ufficio europeo di coordinamento di inoltrare le informazioni in merito all'applicazione agli altri uffici di coordinamento nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/589;
 - iii) un'area collaborativa per lo scambio di informazioni circa l'istituzione e la gestione dei sistemi nazionali di ammissione;
 - b) fornendo ogni ulteriore strumento, formazione e supporto necessari per facilitare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco sui sistemi di ammissione;
 - c) tenendo regolarmente informato il gruppo di coordinamento in merito al funzionamento dello scambio di informazioni e, laddove necessario, proponendo modifiche del modello e delle procedure.
2. L'ufficio europeo di coordinamento pubblica l'elenco dei membri e dei partner di EURES sul portale EURES d'intesa con il singolo ufficio di coordinamento nazionale.

*Articolo 5***Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento**

1. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente la gestione dei sistemi nazionali di ammissione e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il loro funzionamento.
2. Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.
3. Qualora la sezione Extranet di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi informazione e documentazione ad essa correlata richiedano adeguamenti o modifiche, l'ufficio europeo di coordinamento, prima di adottare una nuova versione, consulta il gruppo di coordinamento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589.

*Articolo 6***Modello**

1. Gli uffici di coordinamento nazionali utilizzano una versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato per descrivere i sistemi nazionali di ammissione, i criteri e i requisiti applicati, nonché gli organismi designati per la loro gestione.
2. Il modello compilato è presentato all'ufficio europeo di coordinamento non appena istituito un sistema nazionale di ammissione. Qualora le informazioni così fornite subiscano modifiche, l'ufficio di coordinamento nazionale compila e presenta senza indugio un nuovo modello con le informazioni aggiornate.




*Articolo 7***Entrata in vigore**

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. L'ufficio europeo di coordinamento condivide con gli uffici di coordinamento nazionali la versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato, qualsiasi successiva modifica ad essa apportata e tutti gli altri documenti di orientamento pertinenti sull'Extranet del portale EURES entro il 1º dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Modello che gli uffici di coordinamento nazionali devono utilizzare allo scopo di fornire informazioni sui sistemi nazionali e sulle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES

La versione elettronica del presente modello e le eventuali versioni successivamente modificate consolidate saranno disponibili sull'Extranet del portale EURES per gli uffici di coordinamento nazionali.

I. BASE GIURIDICA

Riferimento al diritto/alle disposizioni legislative/regolamentari/alle norme nazionali.

II. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI MEMBRI E DEI PARTNER DI EURES

1. Metodo

a. Descrivere il metodo scelto per selezionare i membri e i partner di EURES:

- i. invito a manifestare interesse (aperto o diretto a determinate organizzazioni. In tal caso, invito a manifestare interesse rivolto a quali organizzazioni e perché?);
- ii. appalto;
- iii. inviti (In tal caso, inviti rivolti a quali organizzazioni e perché?);
- iv. altro.

b. Spiegare in che modo viene garantita la pubblicità (ad esempio le notifiche vengono pubblicate online?).

2. Prevenzione dei conflitti di interesse

Illustrare le misure volte a prevenire i conflitti di interesse in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione.

3. Organizzazione della procedura di ammissione fino alla decisione finale

- a. Organismo incaricato del trattamento e della valutazione delle domande
- b. Funzioni dell'organismo

4. Procedura decisionale/informazione dei terzi

- a. Organismo incaricato delle decisioni di approvazione/rigetto sulla base della valutazione delle domande
- b. Funzioni dell'organismo
- c. Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e la comunicazione di approvazione/rigetto ai candidati
- d. Spiegare come i candidati vengano informati in merito all'approvazione/al rigetto della loro domanda
- e. Spiegare come venga gestita la pubblicazione dei membri e dei partner EURES selezionati per garantire la trasparenza.

5. Garanzia del rispetto della legge

- a. Organismo incaricato
- b. Spiegare come vengano gestiti i reclami connessi al sistema di ammissione
- c. Mezzi di ricorso (rimedi) disponibili in seguito al rifiuto dell'ammissione.

6. Periodo di ammissione


L'ammissione prevede un termine di scadenza? In caso affermativo, qual è la sua durata?

7. Procedura di riammissione

Illustrare la procedura e il calendario.

8. Diritti per la presentazione della domanda

Ai candidati è imposto il pagamento di diritti? In caso affermativo, come sono determinati?



III. CRITERI DI AMMISSIONE

1. Applicazione dei criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/589.
2. Eventuali criteri nazionali e giustificazioni della loro necessità ai fini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589.

IV. MONITORAGGIO

1. Organismo/organismi incaricati
2. Metodo (monitoraggio basato sui dati, controllo e audit, controlli a campione ecc.)
3. Frequenza dei controlli
4. Gestione di reclami relativi all'attività dei membri e dei partner di EURES
5. Conseguenze dell'inosservanza dei requisiti del sistema di ammissione e degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/589.

V. PROCEDURA DI REVOCA DELL'AMMISSIONE

1. Organismo incaricato
2. Funzioni dell'organismo
3. Illustrare la procedura e il calendario per il trattamento dei casi
4. Mezzi di ricorso (rimedi) disponibili dopo la revoca.


VI. CRITERI PER LA REVOCA DELL'AMMISSIONE

Elencare i criteri nazionali per la revoca dell'ammissione.

VII. ELENCO DEI MEMBRI E DEI PARTNER DI EURES

L'elenco dei membri e dei partner di EURES è allegato al modello al momento della presentazione all'ufficio europeo di coordinamento ed è tenuto aggiornato.

17CE1888



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1256 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2017****relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

dopo aver sentito il comitato EURES,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/589 prevede che tra la Commissione e gli Stati membri sia istituito, a livello dell'Unione, un sistema efficiente di scambio di informazioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro a livello nazionale, regionale e settoriale, su cui gli Stati membri possano basare la cooperazione pratica all'interno della rete EURES.
- (2) A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri devono raccogliere e analizzare informazioni disaggregate per genere in merito alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione, nonché in merito alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero.
- (3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali sono tenuti a redigere programmi di lavoro nazionali per le attività della rete EURES nei rispettivi Stati membri. La condivisione dei programmi di lavoro nazionali nell'ambito di un ciclo di programmazione tra gli Stati membri dovrebbe consentire agli uffici di coordinamento nazionali di indirizzare le risorse della rete EURES verso misure e progetti appropriati e, quindi, di orientare lo sviluppo della rete come strumento incentrato maggiormente sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro.
- (4) Gli scambi tra gli uffici di coordinamento nazionali e l'ufficio europeo di coordinamento sui rispettivi programmi di lavoro e un'analisi congiunta dei progetti migliorerebbero il funzionamento della rete, la trasparenza e le opportunità di cooperazione all'interno della rete.
- (5) Per dare effetto all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali dovrebbero raccogliere ed esaminare le informazioni disponibili a livello nazionale di cui alla citata disposizione nel quadro della preparazione del programma di lavoro nazionale e sono invitati a tenere conto di tutti i documenti e di tutte le relazioni pertinenti disponibili a livello dell'Unione.
- (6) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589, i programmi di lavoro nazionali redatti dagli uffici di coordinamento nazionali devono essere elaborati su base annuale, indicando le principali attività che devono essere realizzate complessivamente nell'ambito della rete EURES, le risorse umane e finanziarie globali stanziare per la loro realizzazione e le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate.
- (7) La Commissione europea istituisce un modello comune per i programmi di lavoro nazionali, la cui struttura rispecchia l'obiettivo generale del regolamento (UE) 2016/589, per garantire che tutti gli Stati membri individuino le principali attività realizzate in termini di servizi di sostegno ai lavoratori ai datori di lavoro, di cui agli articoli da 21 a 28 del regolamento (UE) 2016/589.

(1) GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.



- (8) Occorre definire un calendario comune per la preparazione dei programmi di lavoro nazionali che si basi sulle esperienze maturate con la cooperazione in materia di programmazione congiunta tra gli uffici di coordinamento nazionali ai sensi della decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione⁽¹⁾ e che, tenuto conto dei diversi assetti nazionali, consenta una sufficiente flessibilità.
- (9) È necessario sfruttare tutte le potenziali sinergie con le modalità e le procedure per la raccolta e l'analisi di dati di vari settori di attività di EURES svolta a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589, in particolare affinché i programmi di lavoro nazionali utilizzino indicatori che siano basati sulle pratiche in vigore nei servizi pubblici per l'impiego, siano coerenti e contribuiscano all'esercizio di raccolta dei dati di cui agli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.
- (10) Il personale di EURES presso i membri e i partner di EURES dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti dei programmi di lavoro nazionali al fine di meglio contribuire al conseguimento degli obiettivi della rete EURES, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/589.
- (11) Le informazioni raccolte nell'ambito dei programmi di lavoro nazionali sulle attività e sui risultati possono costituire un importante contributo alla preparazione della relazione sull'attività di EURES che la Commissione è chiamata a presentare ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/589, ed è pertanto necessario esaminare quali parti dei programmi di lavoro possano essere rese disponibili a tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità necessarie per lo scambio di informazioni, all'interno della rete EURES, sulla programmazione delle sue attività.


A tal fine, essa prevede un modello che gli uffici di coordinamento nazionali devono utilizzare nell'elaborare i loro programmi di lavoro nazionali a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589 e stabilisce le procedure per lo scambio di informazioni relative ai programmi di lavoro nazionali a livello dell'Unione.

Articolo 2

L'organizzazione del ciclo di programmazione

1. Ciascun ufficio di coordinamento nazionale redige ogni anno un programma di lavoro nazionale per le attività della rete EURES nel proprio Stato membro, secondo il modello indicato nell'allegato I.
2. I progetti di programmi di lavoro nazionali sono messi a disposizione di tutti gli uffici di coordinamento nazionali che avranno l'opportunità di informarsi sulle attività programmate e di avanzare proposte di cooperazione e scambio di informazioni sulle attività.
3. Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali.
4. Dopo il periodo concesso per le osservazioni, i programmi di lavoro nazionali definitivi sono messi a disposizione di tutti gli uffici di coordinamento nazionali.
5. I programmi di lavoro nazionali utilizzano quanto più possibile gli indicatori e gli obiettivi applicabili agli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).



6. I programmi di lavoro nazionali possono impiegare altri indicatori aggiuntivi.
7. Gli uffici di coordinamento nazionali riferiscono annualmente in merito all'esecuzione dei programmi di lavoro nazionali, individuando i risultati delle attività programmate.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di:


- a) raccogliere, analizzare e condividere le informazioni necessarie a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589 al fine di preparare il loro progetto di programma di lavoro nazionale;
- b) redigere il loro programma di lavoro nazionale utilizzando il modello di cui all'allegato I;
- c) rispettare i termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali;
- d) mettere il loro progetto di programma di lavoro nazionale a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento;
- e) partecipare all'esercizio di riesame congiunto dei progetti di programmi di lavoro nazionali al fine di completare tali programmi e aumentare la cooperazione pratica nell'erogazione dei servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;
- f) completare il programma di lavoro nazionale al termine del riesame congiunto;
- g) aggiornare il programma di lavoro nazionale ogniqualvolta ciò sia necessario e mettere gli aggiornamenti a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento;
- h) riferire in merito all'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale rispettando i termini di cui all'allegato II.

Articolo 4

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire lo scambio di informazioni tra Stati membri sui programmi di lavoro nazionali e l'esercizio di riesame congiunto, in particolare:

- a) condividendo con gli uffici di coordinamento nazionali le informazioni, disponibili a livello dell'Unione, pertinenti ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589, al fine di assisterli nella preparazione dei loro progetti di programmi di lavoro nazionali;
- b) sviluppando e aggiornando uno strumento sull'Extranet del portale EURES che metta a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali il modello di cui all'articolo 7 e qualsiasi informazione relativa alle modalità della sua compilazione e presentazione e fornisca agli uffici di coordinamento nazionali un'opportunità per esaminare e commentare reciprocamente i progetti dei programmi di lavoro nazionali;
- c) supervisionando l'applicazione dei termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali, l'esercizio di riesame congiunto e le relazioni sull'attuazione dei programmi di lavoro nazionali;
- d) fornendo ogni altro strumento, ogni altra formazione e ogni altro supporto necessari per agevolare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco sul ciclo di programmazione;
- e) mettendo a disposizione dell'intera rete EURES, attraverso una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES, gli elementi attinenti al ciclo di programmazione al fine di aumentare la trasparenza e l'apprendimento reciproco;
- f) incoraggiando gli uffici di coordinamento nazionali a garantire la coerenza tra applicazione dell'articolo 31 e dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589;
- g) tenendo regolarmente informato il gruppo di coordinamento in merito al funzionamento del ciclo di programmazione e, laddove necessario, proponendo modifiche del modello e delle procedure.



*Articolo 5***Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES**

I membri e i partner di EURES contribuiscono al ciclo di programmazione di EURES:

- a) fornendo dati sulla loro disponibilità di risorse finanziarie e umane e sulle attività programmate che confluiranno nel programma di lavoro nazionale;
- b) realizzando le attività pertinenti del programma di lavoro nazionale;
- c) fornendo dati sulla realizzazione delle loro attività che confluiranno nella relazione nazionale sull'attività.

*Articolo 6***Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento**


1. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589 e funge da forum per lo scambio di pareri e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del ciclo di programmazione di EURES. Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione.
2. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento EURES alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.
3. Il gruppo di coordinamento stabilisce quali elementi dei programmi di lavoro nazionali e delle relazioni nazionali di attività siano pertinenti per tutto il personale di EURES e debbano pertanto essere accessibili sull'Extranet del portale EURES per garantire un'attuazione adeguata del ciclo di programmazione della rete EURES e il conseguimento dei suoi obiettivi, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/589.
4. Il gruppo di coordinamento stabilisce quali informazioni derivanti dal ciclo di programmazione della rete EURES siano pertinenti e utilizzabili per redigere le relazioni sull'attività di EURES a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/589.

*Articolo 7***Modello**

1. Gli uffici di coordinamento nazionali utilizzano una versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato I per la redazione dei loro programmi di lavoro nazionali.
2. Gli uffici di coordinamento nazionali possono inserire tutte le attività del caso in ogni sezione del modello riprodotto nell'allegato I.
3. Qualora lo strumento di cui all'articolo 4, lettera b), o qualsiasi informazione e documentazione ad esso relativa richiedano adeguamenti o modifiche, l'ufficio europeo di coordinamento, prima di adottare una nuova versione, consulta il gruppo di coordinamento conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589.

*Articolo 8***Procedura**

1. Gli uffici di coordinamento nazionali seguono il calendario riprodotto nell'allegato II per la preparazione dei programmi di lavoro nazionali.
2. Dopo la fase di adozione, i programmi di lavoro nazionali o loro parti possono essere messi a disposizione della rete EURES sull'Extranet del portale EURES.



*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

MODELLO CHE GLI UFFICI DI COORDINAMENTO NAZIONALI DEVONO USARE PER REDIGERE I LORO PROGRAMMI DI LAVORO ANNUALI

La versione elettronica del presente modello e le eventuali versioni successivamente modificate consolidate saranno disponibili sul portale EURES per gli uffici di coordinamento nazionali.

Gli elenchi di attività menzionati di seguito all'interno delle diverse sezioni del modello sono indicativi e non esaustivi.

1. SINTESI

Panoramica sintetica delle priorità e delle principali attività del programma di lavoro per il periodo di riferimento.

2. SERVIZI DI SOSTEGNO GENERALI

2.1. *Servizi di sostegno ai lavoratori*

Panoramica delle attività di sostegno ai lavoratori, quali:

- attività di incrocio e collocamento (ivi compresa l'assistenza nella redazione di domande di lavoro e CV),
- organizzazione di eventi di reclutamento,
- fornitura di informazioni e orientamenti generali,
- fornitura di informazioni e orientamenti specifici (ad esempio in materia di condizioni di vita e di lavoro di un paese di destinazione),
- altro, se del caso.

2.2. *Servizi di sostegno ai datori di lavoro*

Panoramica delle attività di sostegno ai datori di lavoro, incluse attività di supporto specifico alle PMI, quali:


- attività di incrocio e collocamento (ivi compresa l'assistenza nella fissazione di requisiti e nella redazione di offerte di lavoro),
- organizzazione di eventi di reclutamento,
- fornitura di informazioni e orientamenti generali,
- fornitura di informazioni sulle norme specifiche riguardanti il reclutamento da un altro Stato membro e sui fattori che possono agevolare tale reclutamento,
- altro, se del caso.

3. SERVIZI DI SOSTEGNO SPECIFICI

3.1. *Sostegno agli apprendistati e ai tirocini*3.2. *Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere*

Panoramica delle attività di sostegno ai lavoratori frontaliere e al mercato del lavoro nelle regioni frontaliere, quali:

- attività di incrocio e collocamento,
- offerta di informazioni relative alla situazione specifica di lavoratori frontaliere e datori di lavoro,
- sviluppo di soluzioni a sportello unico per sostenere lavoratori frontaliere e datori di lavoro,
- altro, se del caso.



3.3. Assistenza successiva al reclutamento

Panoramica delle attività svolte al fine di garantire una migliore integrazione del lavoratore mobile nel suo nuovo posto, quali:

- attività di informazione/sensibilizzazione di carattere generale per i datori di lavoro in merito all'integrazione dei lavoratori assunti,
- informazioni sulle attività di formazione disponibili, pertinenti per l'integrazione dei lavoratori (ad esempio attività di formazione linguistica),
- altro, se del caso.

3.4. Ulteriori attività e contributi ad altri programmi

Informazioni sulla partecipazione a programmi specifici di mobilità dei lavoratori sostenuti finanziariamente dal bilancio dell'UE o da fonti nazionali, sulla partecipazione a progetti bilaterali o multilaterali riguardanti la mobilità dei lavoratori e su qualsiasi altra attività che non rientri nelle categorie summenzionate.

4. RISORSE E GOVERNANCE

4.1. Risorse umane

Numero totale stimato degli equivalenti a tempo pieno che lavorano presso EURES (ufficio di coordinamento nazionale, membri e partner di EURES).

4.2. Risorse finanziarie

Stima dell'assegnazione delle risorse in EUR, a disposizione di queste organizzazioni aderenti, con una ripartizione per fonte: fonti nazionali, bilancio dell'UE (se applicabile) e altra fonte (se applicabile).

4.3. Infrastrutture informatiche

Infrastrutture e strumenti informatici dedicati all'attività di EURES e accesso ad altri strumenti condivisi con i membri (ad esempio le infrastrutture generali degli SPI) e i partner di EURES.

4.4. Governance

Panoramica di attività a sostegno del funzionamento della rete nazionale, quali:

- attività di sensibilizzazione destinate alla rete nazionale,
- interoperabilità e cooperazione tra l'ufficio di coordinamento nazionale e i membri e i partner di EURES della rete nazionale,
- adozione di nuovi approcci innovativi alla prestazione dei servizi,
- cooperazione con altre parti interessate quali parti sociali, altre reti, servizi di orientamento professionale, camere di commercio, autorità competenti in materia di sicurezza sociale e di imposizione fiscale ecc.

4.5. Formazione


Dati sulla formazione (comprese le attività propedeutiche alla formazione) a livello nazionale, regionale e locale e, se del caso, qualsiasi altra attività di apprendimento per sostenere l'innalzamento delle competenze e delle conoscenze all'interno della rete.

4.6. Comunicazione

Elenco delle azioni specifiche risultanti dai piani di comunicazione nazionali e/o dalla strategia di comunicazione EURES e, se del caso, altre importanti attività di comunicazione e sensibilizzazione, attinenti ai servizi di sostegno elencati precedentemente alle sezioni 2 e 3, di cui è in programma l'attuazione nel periodo di riferimento.

4.7. Monitoraggio e valutazione delle attività

Elenco degli strumenti utilizzati per misurare i risultati e i prodotti dell'attività di EURES a livello nazionale.



ALLEGATO II

TERMINE PER LA PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO NAZIONALE ANNUALE

1. FASE DI PREPARAZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali garantiscono la raccolta, l'analisi e la condivisione di informazioni sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione, oltre a prendere in considerazione i dati sui flussi e sui modelli di mobilità.

2. FASE DI REDAZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali redigono una prima versione del programma di lavoro nazionale utilizzando le informazioni raccolte durante la fase di preparazione entro il 31 ottobre dell'anno N - 1. Queste prime versioni sono disponibili in una sezione dedicata dell'Extranet del portale EURES.

3. FASE DI RIESAME CONGIUNTO

Gli uffici di coordinamento nazionali effettuano un riesame congiunto dei progetti di programmi di lavoro nazionali annuali entro il 31 dicembre dell'anno N - 1.

4. FASE DI ADOZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali completano i programmi di lavoro nazionali tenendo conto del feedback ricevuto durante la fase di riesame entro il 31 gennaio dell'anno N.


5. FASE DI ATTUAZIONE

Attuazione dei programmi di lavoro nazionali annuali da gennaio a dicembre dell'anno N.

6. FASE DI COMUNICAZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali raccolgono informazioni sui risultati e riferiscono in merito all'attuazione del programma di lavoro nazionale entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

17CE1889



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1257 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2017****relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/589 stabilisce, tra l'altro, i principi e le norme in materia di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sulla condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV.
- (2) L'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589 prevede l'istituzione di un sistema uniforme per mettere in contatto offerte di lavoro, domande di lavoro e CV di ciascuno Stato membro sul portale EURES.
- (3) Al fine di istituire il sistema uniforme e permettere una ricerca e un incrocio efficienti dei dati forniti, è necessario utilizzare norme e formati comuni per i dati da scambiare.
- (4) Tali norme e formati dovrebbero basarsi, per quanto possibile, su norme di settore o pubbliche consolidate, utilizzate dai servizi pubblici per l'impiego e da altri operatori del mercato del lavoro, ed essere adottate sulla base di adeguate consultazioni con gli Stati membri.
- (5) Nel tempo può emergere l'esigenza di adeguare le norme e i formati in linea con le modifiche tecnologiche o funzionali. Pertanto è importante istituire un modello di governance al fine di garantire una consultazione e un coinvolgimento adeguati degli Stati membri prima dell'adozione di norme e formati.
- (6) Allo scopo di agevolare l'attività degli uffici di coordinamento nazionali nell'organizzare la trasmissione coordinata delle informazioni al portale EURES, salvaguardare il funzionamento del meccanismo di scambio dei dati e garantire la buona qualità intrinseca e tecnica delle informazioni, è necessario individuare e stabilire alcuni principi generali per l'istituzione e il funzionamento del sistema, come pure i ruoli e le responsabilità delle parti interessate.
- (7) Tali principi generali dovrebbero spiegare e precisare i diritti e le responsabilità dei creatori e dei titolari delle informazioni, nonché il modo in cui viene garantita la protezione dei dati di carattere personale lungo tutta la catena di trasmissione dei dati.
- (8) Al fine di promuovere un incrocio efficace sul portale EURES delle offerte di lavoro, ivi compresi i posti per apprendisti e tirocinanti, con le domande di lavoro e i CV, alla luce degli obiettivi del regolamento (UE) 2016/589, è importante che i membri e i partner di EURES mettano a disposizione in modo trasparente il maggior numero possibile delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV adeguati in loro possesso.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dovrebbero essere applicate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la

⁽¹⁾ GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.



direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nonché alle misure nazionali di attuazione. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla conformità ai principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni


La presente decisione definisce le norme tecniche e i formati da utilizzare per un sistema uniforme in grado di mettere in contatto sul portale EURES offerte di lavoro, domande di lavoro e CV forniti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES. Definisce altresì i metodi e le procedure per concordare ulteriori definizioni tecniche e funzionali.

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «domanda di lavoro»: un documento o una serie di documenti che un candidato trasmette a un datore di lavoro o a un servizio per l'impiego nell'ambito di una procedura con cui un datore di lavoro è informato in merito alla disponibilità e all'intenzione del candidato di essere impiegato in un posto o in una sede di lavoro determinati;
- b) «CV»: un documento che descrive il profilo di una persona per mezzo di una sintesi delle esperienze professionali e del livello di istruzione, nonché altre informazioni pertinenti in materia di risultati ottenuti, abilità, competenze, qualifiche e interessi della persona;
- c) «profilo della persona in cerca di occupazione»: il formato standard dei dati, stabilito nella presente decisione, ai fini della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e dei CV dei lavoratori;
- d) «creatore dei dati»: la persona o l'organismo che ha originariamente creato la serie di dati messi a disposizione sul portale EURES. Sono considerati creatori dei dati i datori di lavoro che hanno pubblicato un'offerta di lavoro e i lavoratori che hanno creato e deciso di rendere pubblico il profilo di una persona in cerca di occupazione presso un membro di EURES o, se del caso, presso un partner di EURES e hanno accordato il consenso necessario per far trasferire le informazioni al portale EURES;
- e) «titolare dei dati EURES»: la persona o l'organismo che detiene i diritti legali di controllare chi debba avere accesso ai dati. Il titolare dei dati EURES potrebbe essere il creatore dei dati o un'altra persona che agisce su mandato e a nome del creatore dei dati;
- f) «utente finale»: una persona o un organismo che recupera e utilizza i dati relativi alle offerte di lavoro e ai profili delle persone in cerca di occupazione raccolti sul portale EURES conformemente alla presente decisione, al fine di trovare posti di lavoro disponibili per cui candidarsi o di trovare candidati cui offrire opportunità di lavoro;
- g) «sistema uniforme»: le definizioni dei dati e le specifiche funzionali per la trasmissione dei dati, nonché i processi previsti dalla presente decisione al fine di consentire l'incrocio tra offerte di lavoro e CV;
- h) «infrastruttura tecnica»: l'insieme combinato di hardware, software, reti e altre strutture necessarie per sviluppare, testare, offrire, monitorare, controllare o sostenere i servizi informatici pertinenti necessari per l'applicazione del sistema uniforme;

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) e, a decorrere dal 25 maggio 2018, regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- i) «singolo canale coordinato»: il servizio istituito tra il punto di connessione del portale EURES e il punto di connessione in uno Stato membro che consente la trasmissione di dati dai membri nazionali di EURES e, se del caso, dai partner di EURES al portale EURES, in base al sistema uniforme e mediante l'utilizzo dell'infrastruttura tecnica adeguata.

Articolo 2


Principi generali della trasmissione e dello scambio dei dati

1. Ciascuno Stato membro istituisce e gestisce un singolo canale coordinato per la trasmissione, dai suoi membri nazionali di EURES e, se del caso, dai partner di EURES al portale EURES, di offerte di lavoro e di profili di persone in cerca di occupazione.
2. A tal fine, ciascuno Stato membro predispone un'infrastruttura tecnica, collegata al portale EURES, cui possono connettersi e cui possono trasmettere i loro dati i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES.
3. L'ufficio europeo di coordinamento gestisce il portale EURES e i relativi servizi informatici per ricevere ed elaborare i dati trasmessi attraverso l'infrastruttura di cui al paragrafo 1.
4. L'ufficio europeo di coordinamento mette i dati a disposizione per le attività di ricerca e incrocio non solo a beneficio degli utenti finali direttamente sul portale EURES, ma anche attraverso interfacce applicative tali da consentire ai membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES di rendere le informazioni disponibili nei rispettivi sistemi a beneficio del proprio personale e degli utenti dei loro servizi e portali di ricerca di lavoro.
5. Tutte le definizioni, le norme, le specifiche e le procedure necessarie sono descritte dettagliatamente in documenti che devono essere concordati dagli uffici di coordinamento nazionali tramite la struttura di governance definita nella presente decisione e sono messe a disposizione di tutte le parti interessate in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.

Articolo 3

Principi generali inerenti ai contenuti e alla qualità dei dati

1. I dati trasmessi al portale EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 e della presente decisione sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detto portale esclusivamente a fini di ricerca e incrocio durante il periodo di validità stabilito dal creatore dei dati o dal titolare dei dati EURES per i dati individuali. I dati che sono stati anonimizzati possono essere archiviati e divulgati, anche a terzi, a fini statistici e di ricerca anche dopo la scadenza del periodo di validità.
2. La trasmissione dei dati al portale EURES non pregiudica i diritti relativi ai dati detenuti dai creatori dei dati o dai titolari dei dati EURES conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi applicabili lungo l'intera catena di trasmissione che va dal creatore dei dati al portale EURES.
3. I dati personali trasmessi al portale EURES e ivi conservati possono essere divulgati solo nella misura consentita dal creatore dei dati. Essi possono essere divulgati esclusivamente a membri e partner di EURES o a utenti finali che si siano registrati sul portale EURES o presso un membro o un partner di EURES che fornisce a tali utenti finali l'accesso ai dati attraverso le interfacce applicative di cui all'articolo 2, paragrafo 4, a condizione che tali utenti finali abbiano accettato termini e condizioni pienamente conformi al consenso e agli accordi espressi dai creatori dei dati.
4. I datori di lavoro possono, implicitamente o esplicitamente, cedere i diritti relativi ai dati contenuti in un'offerta di lavoro, diversi da qualsiasi informazione personale, o rinunciarvi. Un lavoratore conserva i diritti relativi ai propri dati personali e può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni, nonché cancellare, modificare o altrimenti trattare tutti i dati trasmessi al portale EURES o parte di essi. Ciò vale anche per i datori di lavoro per quanto concerne qualsiasi dato personale contenuto in un'offerta di lavoro.
5. Gli uffici di coordinamento nazionali e i membri di EURES nonché, se del caso, i partner di EURES hanno la responsabilità di garantire che tutti i dati di cui assicurano il transito per la trasmissione al portale EURES siano



conformi al regolamento (UE) 2016/589, alla presente decisione e a qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali, che i creatori dei dati o i titolari dei dati EURES siano informati in merito alle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati e che siano stati ottenuti tutti i consensi e i permessi necessari. L'origine dei dati e tutte le loro modifiche nonché il consenso accordato devono essere tracciabili lungo tutta la catena di trasmissione che va dal creatore dei dati al portale EURES.

6. L'ufficio europeo di coordinamento è il «responsabile del trattamento» ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione ai dati personali conservati nel portale EURES. Ai sensi di detto regolamento, l'ufficio europeo di coordinamento è responsabile del trattamento dei dati personali, compresa la procedura di anonimizzazione di cui al paragrafo 1, nonché delle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità adeguate dei dati in questione.

7. Il gruppo di coordinamento elabora e concorda requisiti minimi comuni riguardanti informative, termini e condizioni in materia di protezione dei dati personali che devono essere applicati dall'ufficio europeo di coordinamento, dagli uffici di coordinamento nazionali, dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2016/589 relative al consenso informato dei creatori dei dati o dei titolari dei dati EURES e allo scopo di garantire termini e condizioni uniformi per l'accesso ai dati.

Articolo 4

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di organizzare la trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, in particolare:

- a) vigilando sull'istituzione e sulla gestione dell'infrastruttura tecnica necessaria per garantire che i dati pertinenti forniti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES possano essere trasmessi al portale EURES tramite un singolo canale coordinato;
- b) consentendo a tutti i membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES, di collegarsi e trasmettere i dati tramite tale singolo canale coordinato;
- c) garantendo il monitoraggio costante delle connessioni al portale EURES e ai membri e partner che partecipano a EURES e la possibilità di intervenire rapidamente per far fronte a qualsiasi problema tecnico o di altra natura che possa verificarsi relativamente alla connessione o ai dati da trasmettere;
- d) garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;
- e) assicurando che tutti i dati trasmessi rispettino i formati e le norme concordati conformemente al regolamento (UE) 2016/589 e alla presente decisione;
- f) garantendo l'attuazione di misure tali da assicurare che i creatori dei dati siano pienamente informati e consapevoli delle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati;
- g) fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;
- h) partecipando allo scambio di informazioni e alla collaborazione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/589;
- i) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito alle politiche riguardanti l'esclusione di offerte di lavoro o di categorie di offerte di lavoro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589;
- j) comunicando la designazione un singolo punto di contatto di cui all'articolo 9.



Articolo 5

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato di sostenere la rete EURES nello svolgimento dei suoi compiti relativi alla trasmissione coordinata al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, in particolare:


- a) istituendo e gestendo l'infrastruttura tecnica necessaria per ricevere i dati dagli Stati membri attraverso il singolo canale coordinato;
- b) attraverso la gestione e l'ulteriore sviluppo del portale EURES e dei relativi sistemi informatici, ai fini della prestazione di servizi di ricerca e di incrocio per la rete EURES e per gli utenti finali attraverso servizi self-service sul portale EURES;
- c) istituendo e gestendo l'infrastruttura tecnica necessaria per consentire ai membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES di accedere alle offerte di lavoro e ai profili di persone in cerca di occupazione sul portale EURES, in modo da renderli disponibili e consultabili da parte del loro personale e degli utenti dei loro portali di ricerca di lavoro;
- d) garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;
- e) fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;
- f) predisponendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES, nonché altri strumenti e il supporto necessario per consentire agli uffici di coordinamento nazionali e ai membri e ai partner di EURES di scambiarsi informazioni, nonché di gestire reclami in modo efficiente conformemente al regolamento e alla presente decisione;
- g) preparando, aggiornando e pubblicando sull'Extranet del portale EURES tutta la documentazione tecnica e di altra natura necessaria al funzionamento della trasmissione e dello scambio dei dati, in particolare dei documenti previsti dall'articolo 8.

Articolo 6

Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES

1. Tutti i membri di EURES e i partner di EURES che si sono impegnati ad adempiere i compiti di alimentare la disponibilità di offerte di lavoro e/o di profili di persone in cerca di occupazione partecipano, tramite l'infrastruttura tecnica istituita ai sensi della presente decisione, alla trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, in particolare:

- a) istituendo l'infrastruttura tecnica necessaria per il collegamento al singolo canale coordinato previsto nel loro paese;
- b) monitorando costantemente le connessioni ed essendo in grado di intervenire rapidamente per far fronte a qualsiasi problema tecnico o di altra natura che possa verificarsi relativamente alla connessione o ai dati da trasmettere;
- c) garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;
- d) assicurando che tutti i dati trasmessi rispettino i formati e le norme concordati conformemente al regolamento (UE) 2016/589 e alla presente decisione;
- e) garantendo che i creatori dei dati siano pienamente informati e consapevoli delle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati;
- f) fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;
- g) tenendo informato l'ufficio di coordinamento nazionale in modo chiaro e trasparente in merito all'applicazione delle politiche riguardanti l'esclusione dalla trasmissione di tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589;



h) predisponendo un contatto di servizio al fine di agevolare il coordinamento a livello nazionale da parte dell'ufficio di coordinamento nazionale. La funzione di contatto di servizio può essere svolta da un ufficio di assistenza (help desk) o da un servizio analogo.

2. I membri e i partner di EURES possono collegare i propri sistemi all'infrastruttura tecnica predisposta a tal fine dall'ufficio europeo di coordinamento e utilizzarla con l'intento di garantire che il loro personale adibito alla rete EURES e gli utenti finali dei portali di ricerca di lavoro da essi gestiti accedano facilmente alle offerte di lavoro e ai profili di persone in cerca di occupazione disponibili sul portale EURES e possano effettuare ricerche e i relativi incroci.

Articolo 7

Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

1. Il gruppo di coordinamento sostiene il buon funzionamento del sistema uniforme e l'organizzazione della trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, contribuendo costantemente al suo miglioramento. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'attività e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del sistema uniforme.

2. Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo degli Stati membri alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.

3. L'adozione delle specifiche EURES relative al singolo canale coordinato di cui all'articolo 8 e qualsiasi modifica a esse apportata devono essere concordate con il gruppo di coordinamento, in base alla procedura prevista dall'articolo 9, prima di poter essere applicate.

4. Il gruppo di coordinamento può istituire specifici gruppi di esperti chiamati a fornire supporto, aiuto e consulenza per quanto riguarda i compiti svolti dal gruppo di coordinamento.

Articolo 8

Definizioni tecniche e funzionali e specifiche per lo scambio dei dati

1. In base alle procedure stabilite all'articolo 9, l'ufficio europeo di coordinamento adotta le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato», così costituite:


- a) «specifiche EURES relative ai formati e alle norme» che descrivono il formato dei dati, le definizioni dei dati, le norme da utilizzare e le regole di convalida da rispettare quando si trasmette un'offerta di lavoro o il profilo di una persona in cerca di occupazione al portale EURES attraverso il sistema uniforme;
- b) «specifiche funzionali EURES relative allo scambio di messaggi» che descrivono l'infrastruttura tecnica da predisporre e le specifiche da implementare per garantire lo scambio dei dati;
- c) «manuale EURES sui processi di interoperabilità» che descrive i processi, le azioni e gli interventi per gestire il singolo canale coordinato, effettuare la gestione delle modifiche e garantire la qualità, la sicurezza, la tracciabilità e la protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali.

2. Le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato», nonché eventuali loro aggiornamenti o modifiche sono messi a disposizione della rete EURES in una sezione specifica dell'Extranet del portale EURES.

Articolo 9

Governance

1. Tutti gli Stati membri nominano, attraverso i rispettivi uffici di coordinamento nazionali, un singolo punto di contatto, di cui notificano all'ufficio europeo di coordinamento i dettagli, al quale è possibile indirizzare tutte le domande, le richieste di informazioni e le comunicazioni riguardanti l'attuazione delle disposizioni relative ai servizi informatici ai sensi del regolamento (UE) 2016/589 e l'applicazione della presente decisione.



2. Ai fini di un buon funzionamento del sistema uniforme per lo scambio dei dati, del portale EURES e dei relativi servizi informatici, l'ufficio europeo di coordinamento organizza incontri periodici con i singoli punti di contatto di cui al paragrafo 1 e garantisce mezzi di comunicazione tra loro. Il gruppo dei singoli punti di contatto può essere incaricato dal gruppo di coordinamento di preparare consultazioni o essere invitato a fornire orientamenti o consulenza in merito alle questioni tecniche e informatiche a norma del regolamento (UE) 2016/589.

3. Prima che l'ufficio europeo di coordinamento adotti le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato» e prima di ogni loro eventuale modifica, si effettua una consultazione formale del gruppo di coordinamento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589. Tale consultazione è, ove opportuno, preceduta da consultazioni a livello tecnico nell'ambito della rete EURES e da consultazioni di altri esperti nazionali e internazionali competenti, quali gli organismi impegnati nell'elaborazione di formati e norme.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'ufficio europeo di coordinamento pubblica la prima versione delle «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato» e tutti gli altri elenchi e documenti di orientamento pertinenti sull'Extranet del portale EURES entro il 1° dicembre 2017.


Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1890



DECISIONE (UE) 2017/1258 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 5 luglio 2017****sulla delega delle decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico (ECB/2017/22)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 4 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) può trasmettere informazioni statistiche riservate ad autorità o organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione ovvero al Meccanismo europeo di stabilità (MES), unicamente nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Il Comitato di risoluzione unico si qualifica a tale effetto come autorità od organo.
- (2) Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98, le autorità o gli organismi che ricevono informazioni statistiche riservate adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione fisica e logica. Il Consiglio direttivo ha ritenuto che il Comitato di risoluzione unico abbia adottato tali misure.
- (3) Al fine di agevolare il processo decisionale per decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico, è necessaria una decisione di delega. In conformità all'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo può decidere di delegare taluni poteri al Comitato esecutivo. In conformità ai principi generali in materia di delega, sviluppati e confermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su criteri specifici. Poiché le decisioni da assumere hanno natura tecnica piuttosto che politica, tali criteri possono rimanere relativamente generali.
- (4) Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione di delega, non siano soddisfatti, le decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico dovrebbero essere adottate dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.
- (5) Dato il significativo incremento delle richieste di trasmissione di informazioni statistiche riservate provenienti dal Comitato di risoluzione unico, la decisione dovrebbe essere adottata in via d'urgenza ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «informazioni statistiche riservate» si intendono informazioni statistiche riservate come definite al punto 12 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;
- 2) per «decisione delegata» si intende una decisione assunta sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.



*Articolo 2***Trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico**

1. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo l'adozione di decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico.
2. Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 3.

*Articolo 3***Criteri per l'adozione di decisioni delegate relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico**

1. Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo se tali informazioni sono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 *bis*, del Regolamento (CE) n. 2533/98, necessarie per l'esercizio dei compiti del Comitato di risoluzione unico. Le informazioni statistiche riservate da trasmettere al Comitato di risoluzione unico devono essere adeguate, pertinenti e non eccedenti rispetto a tali compiti.
2. Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo
 - a) se le informazioni sono necessarie al Comitato di risoluzione unico per effettuare una verifica dell'interesse pubblico al fine di valutare se e come le misure di risoluzione incidano sulle controparti dal punto di vista della stabilità finanziaria e di verificare le interconnessioni finanziarie con altre istituzioni finanziarie e controparti;
 - b) se la trasmissione di tali informazioni non pregiudica l'adempimento dei compiti del SEBC.

*Articolo 4***Entrata in vigore**


La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2017.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

17CE1891



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1259 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2017****che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2007 stabilisce negli allegati i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 861/2007 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Le modifiche introdotte al procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero trovare riscontro nei moduli allegati. A fini di chiarezza è opportuno sostituire tali allegati.
- (3) Poiché le modifiche al regolamento (CE) n. 861/2007 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 14 luglio 2017.
- (4) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 e del regolamento (UE) 2015/2421 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È pertanto necessario sostituire gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 199 del 31.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GUL 341 del 24.12.2015, pag. 1).




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO A

MODULO DI DOMANDA

[Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento]

Numero della causa (*):

Ricevuto dall'organo giurisdizionale in data: ____ / ____ / ____ (*)

(*) Da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale

INFORMAZIONE IMPORTANTE

AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE ISTRUZIONI CHE FIGURANO ALL'INIZIO DI OGNI SEZIONE

Assistenza nella compilazione del modulo

È possibile ricevere assistenza per la compilazione del presente modulo. A tal fine, si prega di consultare le informazioni fornite dagli Stati membri e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true Si prega di notare che l'assistenza non comprende né il patrocinio gratuito, per il quale è opportuno presentare una domanda specifica a norma del diritto nazionale, né una valutazione giuridica del caso.

Lingua

Compilare il presente modulo nella lingua dell'organo giurisdizionale cui si invia la domanda. Si rammenta che, al fine di agevolare la compilazione nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 Potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.

Documenti giustificativi

Si noti che il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, se del caso, dei relativi documenti giustificativi. Tuttavia ciò non impedisce di presentare, se del caso, ulteriori prove nel corso del procedimento.

Una copia del modulo di domanda ed eventualmente dei documenti giustificativi sarà notificata al convenuto. Il convenuto avrà la possibilità di rispondere.

1. Organo giurisdizionale

Sezione in cui occorre fornire informazioni sull'organo giurisdizionale cui si inoltra la domanda. Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale. Nella sezione 4 è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale. È possibile utilizzare l'apposita funzione di ricerca, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica, per trovare le informazioni dettagliate (indirizzo, numero di telefono ecc.) sull'organo competente:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true

1. *Dinanzi a quale organo giurisdizionale inoltra la domanda?*

1.1. Denominazione:

1.2. Via e numero civico/casella postale:

1.3. Città e codice postale:

1.4. Paese:



2. Attore

In questa sezione l'attore deve fornire informazioni su se stesso e, se del caso, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere

Se si dispone di un numero d'identificazione personale fornito dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. Se non si dispone di tale numero, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità, ove disponibile. Se si agisce per conto di una persona giuridica o di un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente.

Alla voce «Altro» si possono inserire altre informazioni che permettano di identificare l'attore, per esempio la data di nascita, la professione o la funzione nell'impresa.

Se vi è più di un attore, aggiungere dei fogli.

2. Estremi identificativi dell'attore

- 2.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:
- 2.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*):
- 2.3. Via e numero civico/casella postale:
- 2.4. Località e codice postale:
- 2.5. Paese:
- 2.6. Telefono (*):
- 2.7. Indirizzo di posta elettronica (*):
- 2.8. Eventuale rappresentante dell'attore e suoi estremi (*):
- 2.9. Altro (*):

3. Convenuto

In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

In alcuni paesi può non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere la no

Se si è a conoscenza di un numero d'identificazione personale attribuito al convenuto dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità del convenuto, ove disponibile. Se il convenuto è una persona giuridica o un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente, ove noto.

Alla voce «Altro» si possono inserire altre informazioni che permettano di identificare il convenuto, per esempio la data di nascita, la professione o la funzione nell'impresa. Se vi è più di un convenuto, aggiungere dei fogli.

3. Estremi identificativi del convenuto

- 3.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:
- 3.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione:
- 3.3. Via e numero civico/casella postale:

(*) Facoltativo



3.4. Città e codice postale:
3.5. Paese:
3.6. Telefono (*):
3.7. Indirizzo di posta elettronica (*):
3.8. Rappresentante del convenuto, se noto, e suoi estremi (*):
3.9. Altro (*):

4. Competenza giurisdizionale

La domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente. Esso dev'essere competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).

Nella presente sezione è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale.

Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell'atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-it.do?init=true.

È inoltre possibile trovare la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm

4. In base a quali motivi si ritiene competente l'organo giurisdizionale?	
4.1. Domicilio del convenuto	<input type="checkbox"/>
4.2. Domicilio del consumatore	<input type="checkbox"/>
4.3. Domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni	<input type="checkbox"/>
4.4. Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio	<input type="checkbox"/>
4.5. Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso	<input type="checkbox"/>
4.6. Luogo in cui è situato il bene immobile	<input type="checkbox"/>
4.7. Organo giurisdizionale concordato dalle parti	<input type="checkbox"/>
4.8. Altro (precisare) _____	

5. Carattere transfrontaliero della controversia

Per poter ricorrere al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la controversia deve avere carattere transfrontaliero: per essere definita tale è necessario che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale.

(*) Facoltativo

(¹) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).



5. *Carattere transfrontaliero della controversia*

5.1. Paese in cui l'attore ha il domicilio o la residenza abituale: _____

5.2. Paese in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza abituale: _____

5.3. Stato membro dell'organo giurisdizionale: _____

6. *Informazioni bancarie (facoltative)*

Nella sottosezione 6.1. l'attore può indicare come intende pagare la tassa di domanda. Va ricordato che presso l'organo giurisdizionale cui viene spedita la domanda potrebbero non essere disponibili tutti i metodi e si raccomanda di verificare quali siano accettati. A tal fine è possibile contattare l'organo giurisdizionale interessato o verificare le informazioni fornite dallo Stato membro interessato e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true È ugualmente possibile trovare maggiori informazioni circa l'importo delle spese di giudizio che dovranno essere corrisposte.

Qualora l'attore scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, è necessario che indichi le informazioni opportune relative alla carta di credito o al conto bancario nell'appendice del presente modulo. L'appendice è utilizzata solo per comunicare le informazioni necessarie all'organo giurisdizionale e non sarà trasmessa al convenuto.

Nella sottosezione 6.2 l'attore ha la possibilità di indicare la modalità con cui desidera ricevere il pagamento da parte del convenuto, ad esempio qualora quest'ultimo desideri pagare immediatamente, prima ancora che sia emessa la sentenza. Se la modalità prescelta è il bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.

6. *Informazioni bancarie (*)*

6.1. Come intende pagare le spese di domanda?

6.1.1. Con bonifico bancario 6.1.2. Con carta di credito (compilare l'appendice)6.1.3. Addebito diretto sul conto corrente (compilare l'appendice)

6.1.4. Altro (specificare):

6.2. Su quale conto desidera che il convenuto paghi l'importo richiesto o aggiudicato?

6.2.1. Titolare del conto:

6.2.2. Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente:

6.2.3. Numero del conto/IBAN:

7. *Controversia*

Campo di applicazione: si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha un campo di applicazione limitato. Esso non si applica alle controversie di valore superiore a 5 000 EUR, né a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Qualora la domanda riguardi un'azione che non rientra nel campo d'applicazione di detto regolamento, a norma dell'articolo 2, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso l'attore non desidera proseguire il procedimento, dovrebbe ritirare la domanda.

(*) Facoltativo




Controversia avente ad oggetto somme di denaro o di altro tipo: l'attore dovrebbe indicare se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos'altro (controversia non avente ad oggetto somme di denaro), ad esempio la fornitura di beni, e completare, rispettivamente, la sottosezione 7.1 e/o la sottosezione 7.2. In caso di controversia avente oggetto diverso dal denaro, il valore stimato della controversia va indicato alla sottosezione 7.2. In caso di controversia non avente ad oggetto somme di denaro, l'attore dovrebbe indicare l'eventuale esistenza di una domanda di risarcimento secondaria, qualora non fosse possibile dar seguito a quella principale.

Se si intende chiedere il pagamento delle spese processuali (ad esempio spese di traduzione, onorari degli avvocati, spese di notificazione e/o comunicazione degli atti ecc.), occorre precisarlo alla sottosezione 7.3. Si noti che le norme relative alle spese che gli organi giurisdizionali possono riconoscere variano da uno Stato membro ad un altro. Per informazioni dettagliate relative alle categorie di spese nei vari Stati membri, consultare il portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-it.do?init=true

Se si intende chiedere la corresponsione di interessi contrattuali, ad esempio su un prestito, indicarne il tasso e la decorrenza. Qualora la domanda venga accolta, l'organo giurisdizionale può accordare interessi legali sulla stessa. Precisare se si intende richiederli e da quale data dovrebbero decorrere.

Se necessario, utilizzare fogli supplementari per descrivere la richiesta, ad esempio, se vengono richiesti diversi pagamenti e gli interessi sono richiesti a decorrere da date diverse per ciascun pagamento.

7. Oggetto della controversia		
<input type="checkbox"/> 7.1. Controversia avente ad oggetto somme di denaro		
7.1.1. capitale (esclusi interessi e spese): _____		
7.1.2. Valuta		
<input type="checkbox"/> Euro (EUR)	<input type="checkbox"/> Lev bulgaro (BGN)	<input type="checkbox"/> Kuna croata (HRK)
<input type="checkbox"/> Corona ceca (CZK)	<input type="checkbox"/> Fiorino ungherese (HUF)	<input type="checkbox"/> Lira sterlina (GBP)
<input type="checkbox"/> Zloty polacco (PLN)	<input type="checkbox"/> Leu romeno (RON)	<input type="checkbox"/> Corona svedese (SEK)
<input type="checkbox"/> altro (specificare):		
<input type="checkbox"/> 7.2. Controversia di altro tipo:		
7.2.1. Precisare cosa si richiede:		
7.2.2. Importo stimato della controversia: _____		
Valuta:		
<input type="checkbox"/> Euro (EUR)	<input type="checkbox"/> Lev bulgaro (BGN)	<input type="checkbox"/> Kuna croata (HRK)
<input type="checkbox"/> Corona ceca (CZK)	<input type="checkbox"/> Fiorino ungherese (HUF)	<input type="checkbox"/> Lira sterlina (GBP)
<input type="checkbox"/> Zloty polacco (PLN)	<input type="checkbox"/> Leu romeno (RON)	<input type="checkbox"/> Corona svedese (SEK)
<input type="checkbox"/> altro (specificare):		



7.3. Si richiede il pagamento delle spese processuali?

7.3.1. Sì

7.3.2. No

7.3.3. In caso affermativo precisare quali spese, indicando l'importo richiesto o le spese finora sostenute:

7.4. Si richiede la corresponsione di interessi?

Sì

No

In caso affermativo, gli interessi sono:

contrattuali? In caso affermativo, cfr. sottosezione 7.4.1

legali? In caso affermativo, cfr. sottosezione 7.4.2

7.4.1. In caso di interessi contrattuali

1) il tasso è del:

_____ %

_____ % superiore al tasso base della BCE

altro: _____

2) gli interessi dovrebbero decorrere dal: ____ / ____ / ____ (data)

al: ____ / ____ / ____ (data)

alla data della sentenza

alla data di pagamento del capitale

7.4.2. In caso di interessi legali,

gli interessi dovrebbero decorrere dal: ____ / ____ / ____ (data)

al: ____ / ____ / ____ (data)

alla data della sentenza

alla data di pagamento del capitale

7.5. Si richiede la corresponsione di interessi sulle spese?

Sì


No

In caso affermativo, _____ gli interessi dovrebbero decorrere dal: ____ / ____ / ____ (data)

_____ (evento)

al: ____ / ____ / ____ (data)

alla data di pagamento delle spese



8. *Dettagli della controversia*

Nella sottosezione 8.1 fornire una breve descrizione dell'oggetto della domanda.

Nella sottosezione 8.2 fornire una descrizione dei pertinenti elementi di prova; potrebbe trattarsi ad esempio di prove scritte (come un contratto, una ricevuta ecc.) o di prove testimoniali orali o scritte. Precisare per ciascun elemento di prova i punti della domanda a sostegno dei quali è addotto.

Se lo spazio è insufficiente, aggiungere altri fogli.

8. <i>Dettagli della controversia</i>	
8.1. Precisare i motivi della domanda, ad esempio cosa è successo, dove e quando.	
8.2. Descrivere le prove che intende presentare a sostegno della domanda e precisare a quali punti della controversia si riferiscono. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.	
8.2.1. Prove scritte	<input type="checkbox"/> precisare qui di seguito
8.2.2. Prova per testimoni	<input type="checkbox"/> precisare qui di seguito
8.2.3. Altro	<input type="checkbox"/> precisare qui di seguito

9. *Udienza*

Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un'udienza. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. L'udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, è organizzata un'udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio ⁽¹⁾ (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-it.do?init=true).

Tuttavia, l'organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l'udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all'udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l'organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia.

9.1. Desidera che venga fissata un'udienza?	
Sì	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
In caso affermativo, precisare il motivo (*):	
9.2. Se l'autorità giudiziaria decide di tenere un'udienza, si desidera essere fisicamente presenti?	
Sì	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
Precisare il motivo (*):	

(*) Facoltativo

(1) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).



10. *Notifica o comunicazione degli atti e comunicazione con l'organo giurisdizionale*

Gli atti procedurali, come la domanda dell'attore, la replica del convenuto, eventuali domande riconvenzionali e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un'udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l'uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell'organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l'ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true

10.1	Acconsente all'uso dei mezzi di comunicazione elettronici per la notifica e/o comunicazione della replica del convenuto, di eventuali domande riconvenzionali e della sentenza?
	<p>Si <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p>
10.2.	Acconsente all'uso di mezzi di comunicazione elettronici per ricevere comunicazioni scritte diverse dai documenti di cui al punto 10.1?
	<p>Si <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p>

11. *Certificato*

Una sentenza emessa in uno Stato membro in esito a un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro. Qualora si intenda chiederne il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale, è possibile richiedere con il presente modulo che l'organo giurisdizionale, una volta emessa una sentenza a proprio favore, rilasci un certificato ad essa relativo.

11.1.	<i>Certificato</i>
	Si chiede all'organo giurisdizionale di rilasciare un certificato relativo alla sentenza?
	<p>Si <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p>

Su richiesta, l'organo giurisdizionale può fornire il certificato in un'altra lingua, utilizzando i moduli dinamici disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Ciò può essere utile all'esecuzione della sentenza in un altro Stato membro. Si prega di notare che l'organo giurisdizionale non è tenuto a fornire una traduzione o una traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato.

11.2.	Si chiede all'organo giurisdizionale di rilasciare un certificato in una lingua diversa dalla lingua del procedimento giurisdizionale, in particolare:																																																										
	<table> <tr> <td>BG</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>ES</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>CS</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>DE</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>ET</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>EL</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>EN</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>FR</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>HR</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>IT</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>LV</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>LT</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>HU</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>MT</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>NL</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>PL</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>PT</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>RO</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>SK</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>SL</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>FI</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>SV</td><td><input type="checkbox"/></td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </table>	BG	<input type="checkbox"/>	ES	<input type="checkbox"/>	CS	<input type="checkbox"/>	DE	<input type="checkbox"/>	ET	<input type="checkbox"/>	EL	<input type="checkbox"/>	EN	<input type="checkbox"/>	FR	<input type="checkbox"/>	HR	<input type="checkbox"/>	IT	<input type="checkbox"/>	LV	<input type="checkbox"/>	LT	<input type="checkbox"/>	HU	<input type="checkbox"/>	MT	<input type="checkbox"/>	NL	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	PT	<input type="checkbox"/>	RO	<input type="checkbox"/>	SK	<input type="checkbox"/>	SL	<input type="checkbox"/>	FI	<input type="checkbox"/>	SV	<input type="checkbox"/>														
BG	<input type="checkbox"/>	ES	<input type="checkbox"/>	CS	<input type="checkbox"/>	DE	<input type="checkbox"/>	ET	<input type="checkbox"/>	EL	<input type="checkbox"/>	EN	<input type="checkbox"/>	FR	<input type="checkbox"/>	HR	<input type="checkbox"/>	IT	<input type="checkbox"/>																																								
LV	<input type="checkbox"/>	LT	<input type="checkbox"/>	HU	<input type="checkbox"/>	MT	<input type="checkbox"/>	NL	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	PT	<input type="checkbox"/>	RO	<input type="checkbox"/>	SK	<input type="checkbox"/>	SL	<input type="checkbox"/>																																								
FI	<input type="checkbox"/>	SV	<input type="checkbox"/>																																																								

12. *Data e firma*

Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare in calce alla domanda.



12. *Data e firma*


L'organo giurisdizionale è invitato ad emettere una sentenza contro il convenuto sulla base della presente domanda.

Dichiaro che le informazioni riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.

Fatto a:

Data: ___/___/___

Nome e firma:



Appendice del modulo di domanda (modulo A)


Informazioni bancarie (*) ai fini del pagamento dei diritti di cancelleria

Titolare del conto/della carta di credito:

Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente/emittente della carta di credito:

Numero del conto o IBAN/numero della carta di credito, data di scadenza e codice di sicurezza della carta di credito:

(*) Facoltativo



ALLEGATO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO B

RICHIESTA DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE DI COMPLETARE E/O RETTIFICARE IL MODULO DI DOMANDA

[Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento]

Da compilare a cura dell'organo giurisdizionale

Numero della causa:

Ricevuto dall'organo giurisdizionale in data: ___/___/_____ .

1. *Organo giurisdizionale*

1.1. Denominazione:

1.2. Via e numero civico/casella postale:

1.3. Località e codice postale:

1.4. Paese:

2. *Attore*

2.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:

2.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*):

2.3. Via e numero civico/casella postale:

2.4. Località e codice postale:

2.5. Paese:

2.6. Telefono (*):

2.7. Indirizzo di posta elettronica (*):

2.8. Eventuale rappresentante dell'attore e suoi estremi (*):

2.9. Altro (*):

3. *Convenuto*

3.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:

3.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione

3.3. Via e numero civico/casella postale:

3.4. Località e codice postale:

3.5. Paese:


3.6. Telefono (*):

3.7. Indirizzo di posta elettronica (*):

3.8. Eventuale rappresentante del convenuto e suoi estremi (*):

3.9. Altro (*):

(*) Facoltativo



L'organo giurisdizionale ha esaminato il modulo di domanda e lo ha ritenuto inadeguato, insufficientemente chiaro o compilato in modo non corretto: si prega di compilare e/o rettificare il modulo nella lingua dell'organo giurisdizionale come indicato qui di seguito, nel minor tempo possibile e comunque entro il _____ .

In caso di mancata compilazione e/o rettifica entro i termini sopra indicati, l'organo giurisdizionale riterrà irricevibile la domanda, secondo i termini previsti dal regolamento (CE) n. 861/2007.

La lingua in cui è stata compilata la domanda è sbagliata. Si prega di compilarla in una delle seguenti lingue:

bulgaro	<input type="checkbox"/>	ceco	<input type="checkbox"/>	croato	<input type="checkbox"/>
tedesco	<input type="checkbox"/>	spagnolo	<input type="checkbox"/>	greco	<input type="checkbox"/>
estone	<input type="checkbox"/>	irlandese	<input type="checkbox"/>	italiano	<input type="checkbox"/>
francese	<input type="checkbox"/>	lituano	<input type="checkbox"/>	ungherese	<input type="checkbox"/>
lettone	<input type="checkbox"/>	neerlandese	<input type="checkbox"/>	polacco	<input type="checkbox"/>
maltese	<input type="checkbox"/>	rumeno	<input type="checkbox"/>	slovacco	<input type="checkbox"/>
portoghese	<input type="checkbox"/>	finlandese	<input type="checkbox"/>	svedese	<input type="checkbox"/>
sloveno	<input type="checkbox"/>	inglese	<input type="checkbox"/>	altro: (precisare)	


Le seguenti sezioni del modulo di domanda devono essere compilate e/o rettificate come indicato qui di seguito:

—
—
—
—

Fatto a:

Data: ____ / ____ / ____

Firma e/o timbro:



ALLEGATO III

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO C

MODULO DI REPLICA

[Articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

INFORMAZIONE IMPORTANTE ED ISTRUZIONI PER IL CONVENUTO

Nei Suoi confronti è stata introdotta la domanda che figura nel modulo allegato in forza del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il convenuto può replicare compilando la parte II del presente modulo e rinviandolo all'organo giurisdizionale, o in altro modo adeguato, entro trenta giorni dalla ricezione del modulo di domanda corredato del modulo di replica.

In caso di mancata replica entro trenta giorni, l'organo giurisdizionale emette una sentenza.

Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare sull'ultima pagina del modulo di replica.

Si prega inoltre di leggere le istruzioni contenute nel modulo di domanda, che potrebbero essere utili ai fini della preparazione della replica.

Assistenza nella compilazione del modulo È possibile ricevere assistenza per la compilazione del presente modulo. A tal fine, si prega di consultare le informazioni fornite dagli Stati membri e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true Si prega di notare che l'assistenza non comprende né il patrocinio gratuito, per il quale è opportuno presentare una domanda specifica a norma del diritto nazionale, né una valutazione giuridica del caso.

Lingua: si prega di replicare alla domanda nella lingua dell'organo giurisdizionale da cui proviene il presente modulo.

Si rammenta che, al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 Potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.


Udienza: Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un'udienza. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. L'udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, è organizzata un'udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-it.do?init=true).

Tuttavia, l'organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l'udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all'udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l'organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Documenti giustificativi: Indicare eventuali elementi di prova allegando, se opportuno, documenti giustificativi.

Domanda riconvenzionale: Se si desidera presentare una domanda riconvenzionale (domanda contro l'attore), si prega di compilare e allegare un modulo A separato, reperibile sul portale europeo della giustizia elettronica https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 od ottenibile presso l'organo giurisdizionale che ha inviato il presente modulo. Si noti che, ai fini della domanda riconvenzionale, il convenuto è considerato attore.

Correzione dei dati: Il convenuto può altresì correggere o integrare i dati che lo riguardano (ad esempio estremi, rappresentante ecc.) nella sezione 6 «Altro».



Notificazione o comunicazione degli atti e comunicazione con l'organo giurisdizionale: I documenti procedurali, come la replica del convenuto e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un'udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l'uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell'organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l'ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true

Spazio supplementare: Se lo spazio è insufficiente, aggiungere altri fogli.

Parte I (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)

Nome dell'attore:

Nome del convenuto:

Organo giurisdizionale:

Domanda:

Numero della causa:

Parte II (da compilarsi a cura del convenuto)

1. Si accetta la domanda dell'attore?

Si

No

In parte

Se la risposta è «No» o «In parte», indicare i motivi:

La domanda non rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

(precisare qui di seguito)

Altro


(precisare qui di seguito)

2. Se non si accetta la domanda si prega di descrivere gli elementi di prova che si intendono presentare per contestarla. Si prega di precisare i punti della replica a sostegno dei quali vengono adottati. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.

Prove scritte (precisare qui di seguito)

Prova per testimoni (precisare qui di seguito)

Altro (precisare qui di seguito)



3. Si desidera che venga fissata un'udienza?

Si

No

In caso affermativo, precisare il motivo (*):

4. Se l'autorità giudiziaria decide di tenere un'udienza, si desidera essere fisicamente presenti?

Si

No

Precisare il motivo (*):

5. Si richiede il pagamento delle spese processuali?

Si

No

In caso affermativo precisare quali spese, indicando possibilmente l'importo richiesto o le spese finora sostenute:

6. Si desidera introdurre una domanda riconvenzionale?

Si

No

In caso affermativo, compilare e allegare un modulo A separato.

7.1. Si acconsente all'uso di mezzi elettronici per la notifica o la comunicazione della sentenza?

Si

No

7.2. Si acconsente all'uso di mezzi elettronici per ricevere comunicazioni scritte diverse dalla sentenza?

Si

No

8. Altre informazioni (*):

9. Data e firma


Dichiaro che le informazioni riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.

Fatto a:

Data: ___ / ___ / _____

Nome e firma:

(*) Facoltativo.



ALLEGATO IV

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO D

CERTIFICATO RIGUARDANTE UNA SENTENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ O UNA TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

[Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 23 *bis* del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

Da compilare a cura dell'organo giurisdizionale

1.	<i>Organo giurisdizionale</i>
1.1.	Denominazione:
1.2.	Via e numero civico/casella postale:
1.3.	Località e codice postale:
1.4.	Paese:
2.	<i>Attore</i>
2.1.	Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:
2.2.	Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*)
2.3.	Via e numero civico/casella postale:
2.4.	Località e codice postale:
2.5.	Paese:
2.6.	Telefono (*):
2.7.	Indirizzo di posta elettronica*:
2.8.	Eventuale rappresentante dell'attore e suoi estremi (*):
2.9.	Altro (*):
3.	<i>Convenuto</i>
3.1.	Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:
3.2.	Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*)
3.3.	Via e numero civico/casella postale:
3.4.	Località e codice postale:
3.5.	Paese:
3.6.	Telefono (*):
3.7.	Indirizzo di posta elettronica (*):
3.8.	Eventuale rappresentante del convenuto e suoi estremi (*):
3.9.	Altro (*):

(*) Facoltativo



4. *Sentenza*

4.1. Data:

4.2. Numero della causa:

4.3. Merito della sentenza:

4.3.1. L'organo giurisdizionale ha ingiunto che _____ corrisponda a _____

1) Credito principale:

2) Interessi:

3) Spese:

4.3.2. L'organo giurisdizionale ha ingiunto a _____ di _____
(in caso di sentenza emessa da un giudice di appello o in caso di riesame della sentenza)

La presente sentenza sostituisce la sentenza pronunciata il ____/____/_____, causa numero _____, e qualsiasi certificato ad essa relativo.

LA SENTENZA È RICONOSCIUTA ED ESEGUITA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI SENZA CHE SIA NECESSARIA UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E SENZA CHE SIA POSSIBILE OPPORSI AL SUO RICONOSCIMENTO.

5. *Transazione giudiziaria*

5.1. Data:

5.2. Numero della causa:

5.3. Merito della sentenza:

5.3.1. Le parti hanno convenuto che _____ pagherà a _____

1) Credito principale:

2) Interessi:

3) Spese:

5.3.2. Le parti hanno convenuto che _____ _____


Fatto a:

Data: ____ / ____ / _____

Firma e/o timbro

(*) Facoltativo.»

17CE1892



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1260 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2017****che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2006 stabilisce, nei suoi allegati, i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1896/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ con effetto dal 14 luglio 2017. A decorrere da tale data, in caso di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente può chiedere che il procedimento prosegua conformemente alle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. L'appendice 2 e le relative istruzioni di cui all'allegato I dovrebbero tenere conto di tale possibilità. A fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente l'allegato I.
- (3) Poiché le modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 14 luglio 2017.
- (4) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 e del regolamento (UE) n. 2015/2421 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È pertanto necessario sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017.

⁽¹⁾ GUL 399 del 30.12.2006, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GUL 341 del 24.12.2015, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GUL 199 del 31.7.2007, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Domanda di ingiunzione di pagamento europea		
Modulo A	Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento	


Ai fini della corretta compilazione del modulo si raccomanda la lettura della guida che figura nell'ultima pagina.

Si prega di fare attenzione in particolare al fatto che il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue accettate dall'organo giurisdizionale da adire.

Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

1. Organo giurisdizionale			Numero della causa (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)	
Denominazione			Ricevuto dall'organo giurisdizionale (giorno/mese/anno)	
Indirizzo			Firma e/o timbro	
CAP	Città	Paese		

2. Parti e loro rappresentanti				
Codici:		01 Ricorrente	03 Rappresentante del ricorrente *	05 Rappresentante legale del ricorrente **
		02 Convenuto	04 Rappresentante del convenuto *	06 Rappresentante legale del convenuto **
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		



EUR	Euro	BGN	Lev bulgaro	CZK	Corona ceca	GBP	Lira sterlina	HUF	Fiorino ungherese
HRK	Kuna croata	PLN	Zloty polacco	RON	Leu romeno	SEK	Corona svedese		

6. Credito principale

Valuta: Altro (conformemente al codice bancario internazionale)
Valore totale del credito principale, esclusi gli interessi e le spese:

Il credito si riferisce a (Codice 1)

01 Contratto di compravendita	10 Contratto di servizi - riparazioni	18 Crediti derivanti da comproprietà di beni
02 Contratto di locazione - bene mobile	11 Contratto di servizi - mediazione	19 Danni - contratto
03 Contratto di locazione - bene immobile	12 Contratto di servizi - altro (precisare)	20 Accordo di sottoscrizione (giornali, riviste)
04 Contratto di locazione - locazione commerciale	13 Contratto di costruzione	21 Quota di adesione
05 Contratto di servizi - elettricità, gas, acqua, telefono	14 Contratto di assicurazione	22 Contratto di lavoro
06 Contratto di servizi - servizi medici	15 Prestito	23 Risoluzione extragiudiziale
07 Contratto di servizi - trasporto	16 Garanzia o altra garanzia collaterale	24 Contratto di manutenzione
08 Contratto di servizi - consulenza giuridica, fiscale, tecnica	17 Obbligazioni extracontrattuali se soggette ad un accordo tra le parti o un'ammissione di debito (ad es. danni, arricchimento senza causa)	25 Altro (precisare)
09 Contratto di servizi - alberghi, ristoranti		

Circostanze addotte (Codice 2)

30 Mancato pagamento	33 Mancata consegna di merci o mancata fornitura di servizi	35 Beni o servizi non conformi all'ordine
31 Pagamento insufficiente	34 Consegna di merci difettose o servizi scadenti	36 Altro (precisare)
32 Pagamento tardivo		

Altri dettagli (Codice 3)

40 Luogo d'acquisto	43 Data di consegna	46 In caso di prestito, finalità: credito al consumo
41 Luogo di consegna	44 Tipo di beni o servizi interessati	47 In caso di prestito, finalità: credito ipotecario
42 Data d'acquisto	45 Indirizzo dell'immobile	48 Altri dettagli (precisare)

ID	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo
ID 1						
ID 2						
ID 3						
ID 4						


* Formato data: giorno/mese/anno

Il credito è stato ceduto al ricorrente da (ove applicabile)

Ragione sociale	Codice di identificazione (ove applicabile)		
Cognome	Nome		
Indirizzo	CAP	Città	Paese

Informazioni supplementari su crediti relativi a contratti conclusi dai consumatori (ove applicabile)

Il credito riguarda contratti conclusi dai consumatori	In caso affermativo, il convenuto è il consumatore	In caso affermativo, il convenuto è domiciliato nello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale (ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio)
si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>




7. Interessi							
Codici (associare un numero e una lettera):							
01 Legale		02 Contrattuale		03 Capitalizzazione dell'interesse	04 Tasso d'interesse di un prestito **	05 Importo calcolato dal ricorrente	06 Altro ***
A Annuale		B Semestrale	C Trimestrale	D Mensile	E Altro ***		
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al	
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al	
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al	
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al	
ID *	Precisare per i codici 6 e/o E						
* Inserire l'ID del credito corrispondente ** concesso dal ricorrente corrispondente almeno all'importo del credito principale *** precisare							

8. Penalità contrattuali (ove applicabili)	
Importo	Precisare

9. Spese (ove applicabili)			
01 Spese di giudizio		02 Altro (precisare)	
Codici:			
Codice	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo

10. Prove disponibili a sostegno della domanda					
01 Prove scritte		02 Prova testimoniale	03 Perizia	04 Ispezione di un oggetto o di un sito	05 Altro (precisare)
ID *	Codice	Descrizione delle prove			Data (giorno/mese/anno)

* Inserire l'ID del credito corrispondente




11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario)

Si invita l'organo giurisdizionale a richiedere al convenuto/ai convenuti il pagamento al ricorrente/ai ricorrenti dell'importo del credito principale summenzionato e di interessi, penalità contrattuali e spese.

Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.

Riconosco che la presentazione di informazioni false può dar luogo a penalità ai sensi della legge dello Stato membro d'origine.

Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro



Appendice 2 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea Ulteriore procedura in caso di presentazione di un'opposizione Codici: 01. Se il convenuto propone opposizione, chiedo che il procedimento sia interrotto. 02. Se il convenuto propone opposizione, chiedo che il procedimento proseguia in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile. 03. Se il convenuto propone opposizione, chiedo che il procedimento proseguia in conformità di una procedura civile nazionale appropriata.		
Numero della causa (da indicare se l'appendice è inviata all'organo giurisdizionale separatamente dal modulo):		
Ragione sociale	Cognome	Nome
Codice	Se, nonostante la mia scelta di cui sopra, la domanda non rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (codice 02), chiedo che il procedimento sia interrotto <input type="checkbox"/> proseguia in conformità di una procedura civile nazionale appropriata. <input type="checkbox"/>	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO

Informazioni importanti

Il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue utilizzate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Qualora il convenuto proponga opposizione al credito, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso non desidera proseguire il procedimento, il ricorrente deve completare anche l'appendice 2 del presente modulo. L'appendice deve pervenire all'organo giurisdizionale prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Se riguarda un credito nei confronti di un consumatore relativo a un contratto concluso da consumatori, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il consumatore risiede. Negli altri casi, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (*). Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web del portale europeo della giustizia elettronica https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-it.do?init=true

Accertarsi che il modulo sia debitamente firmato e datato nell'ultima pagina.

Istruzioni

Inserire i codici specifici forniti all'inizio di ciascuna sezione nelle caselle pertinenti.

- Organo giurisdizionale** Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale.
- Parti e loro rappresentanti** Questa sezione deve fornire informazioni sulle parti e sui loro rappresentanti (ad esempio avvocato, tutore), se del caso, conformemente ai codici indicati nel modulo. La casella [Codice di identificazione] dovrebbe riferirsi, ove applicabile, al numero speciale che i rappresentanti legali possiedono in taluni Stati membri ai fini di comunicazioni per via elettronica con l'organo giurisdizionale (cfr. articolo 7, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CE) n. 1896/2006), al numero di registrazione per le società o ad eventuali altri numeri di identificazione per le persone fisiche. La casella [Altro] può contenere altre informazioni che consentono di identificare la persona (ad esempio la data di nascita, la posizione della persona in questione nella società interessata). Se vi sono più di quattro parti e/o rappresentanti, si utilizzi la sezione [11].
- Motivi della competenza giurisdizionale** Si veda sopra, «Informazioni importanti».
- Carattere transfrontaliero della causa** Al fine di poter utilizzare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, almeno due delle caselle di questa sezione devono riferirsi a Stati diversi.
- Informazioni bancarie (facoltative)** Nella sottosezione [5.1], si può indicare come il ricorrente intende pagare i diritti di cancelleria relativi alla domanda. Si prega di notare che non sempre tutti i metodi di pagamento sono disponibili presso l'organo giurisdizionale adito. Si raccomanda di verificare quali metodi di pagamento sono accettati dall'organo giurisdizionale. A tal fine, contattare l'organo giurisdizionale interessato o consultare il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (<http://ec.europa.eu/civiljustice/>). Qualora il ricorrente scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, egli deve fornire le necessarie informazioni relative alla carta di credito o al conto bancario (cfr. appendice 1 del presente modulo).
Nella sottosezione [5.2], il ricorrente può indicare la modalità prescelta per il pagamento da parte del convenuto. In caso di bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.
- Credito principale** Questa sezione deve contenere una descrizione del credito principale e delle circostanze alla base del credito conformemente ai codici indicati nel modulo. Utilizzare un numero di identificazione («ID») per ciascun credito, seguendo la numerazione da 1 a 4. Ciascun credito deve essere descritto inserendo nelle caselle adiacenti al numero di identificazione i codici pertinenti 1, 2, e 3. In caso di mancanza di spazio, si utilizzi la sezione [11]. La casella [Data (o periodo)] si riferisce, ad esempio, alla data del contratto o dell'evento dannoso, o al periodo della locazione.
- Interessi** Qualora siano richiesti interessi, occorre specificarli per ciascun credito conformemente ai codici indicati nel modulo. Il codice deve contenere sia il numero (prima riga), sia la lettera (seconda riga) pertinenti. Ad esempio, se il tasso di interesse è stato convenuto mediante contratto su base annuale, il codice sarà 02 A. Nel caso in cui sia l'organo giurisdizionale a decidere l'importo degli interessi, l'ultima casella [al] deve rimanere vuota e occorre utilizzare il codice 06E. Il codice 01 si riferisce a un tasso di interesse legale. Il codice 02 si riferisce a un tasso di interesse convenuto tra le parti. Qualora si utilizzi il codice 03 (capitalizzazione dell'interesse) l'importo indicato dovrebbe costituire la base per il rimanente periodo da coprire. Per capitalizzazione di interessi si intende la situazione secondo cui gli interessi maturati sono aggiunti al capitale e sono tenuti in considerazione per il calcolo di ulteriori interessi. Nel caso di transazioni commerciali ai sensi della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), il tasso di interesse legale è pari al tasso d'interesse della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento»), maggiorato di almeno 7 punti percentuali. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato a livello nazionale (ad esempio dalle rispettive banche centrali). In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi (cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2000/35/CE). Il «tasso base (BCE)» si riferisce al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.
- Penalità contrattuali (ove applicabili)**
- Spese (ove applicabili)** Se è richiesto un rimborso delle spese, queste devono essere indicate utilizzando i codici riportati nel modulo. La casella [specificazioni] deve essere utilizzata unicamente per il codice 02, ossia in caso di richiesta di rimborso di spese diverse dalle spese processuali. Tali spese possono includere, ad esempio, quelle relative a un rappresentante del ricorrente o spese preprocessuali. Qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l'importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall'organo giurisdizionale. Le spese devono essere riportate nella stessa valuta utilizzata per il credito principale.
- Prove disponibili a sostegno della domanda** In questa sezione devono figurare le prove disponibili che giustificano ciascun credito mediante i codici indicati nel modulo. La casella [Descrizione delle prove] deve contenere, ad esempio, il titolo, il nome, la data e/o il numero di riferimento del documento interessato, l'importo indicato in tale documento e/o il nome del testimone o perito.



11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario) Si utilizzi questa sezione qualora una delle precedenti sezioni necessiti di spazio supplementare o, se necessario, per fornire ulteriori informazioni utili all'organo giurisdizionale. Ad esempio, qualora vi siano vari convenuti, ognuno debitore di una parte del credito, occorre indicare in questa sezione l'importo dovuto da ciascuno dei convenuti o se si richiede la responsabilità solidale di due o più convenuti.

Appendice 1 Se il ricorrente ha scelto il pagamento dei diritti di cancelleria con carta di credito o mediante prelievo dal proprio conto corrente, egli deve inserire nell'appendice 1 le necessarie informazioni. Si prega di notare che non sempre tutti i metodi di pagamento sono disponibili presso l'organo giurisdizionale adito. Le informazioni fornite nell'appendice 1 non sono comunicate al convenuto.

Appendice 2 In questa appendice si comunica all'organo giurisdizionale cosa dovrebbe accadere se non si desidera proseguire il procedimento qualora il convenuto presenti opposizione alla domanda. Utilizzare il codice appropriato. Una delle opzioni prevede che il procedimento continui nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (***). Tale procedimento si applica, tuttavia, solo se la domanda non supera i 5 000 EUR. Sono disponibili ulteriori condizioni per questo procedimento nel portale europeo della giustizia elettronica al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-it.do?init=true. Se si sceglie questa procedura, si prega inoltre di indicare cosa dovrebbe accadere qualora la procedura non possa essere attuata. Si prega di barrare la casella pertinente: Se queste informazioni sono comunicate all'organo giurisdizionale dopo aver inviato la domanda è essenziale inserire il numero della causa assegnato dall'organo giurisdizionale. Le informazioni fornite nell'appendice 2 non sono comunicate al convenuto.

(*) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(**) Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).

(***) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).»

17CE1893



REGOLAMENTO (UE) 2017/1261 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le procedure per l'adozione di un metodo di trasformazione alternativo.
- (2) A seguito di una richiesta dell'autorità competente della Finlandia per l'autorizzazione di un metodo alternativo per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sull'uso di un idrotrattamento catalitico continuo a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1) ⁽³⁾. Questo metodo può essere utilizzato per la produzione di diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile. Il metodo è stato valutato dall'EFSA come metodo alternativo sicuro per la trasformazione di grassi fusi di categoria 1 e i prodotti possono essere dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (4) I prodotti derivati dalla trasformazione dei materiali delle categorie 1 e 2 devono essere marcati in modo permanente per garantire la tracciabilità ed evitare che entrino nella catena alimentare e dei mangimi. L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni relative alla marcatura di tali prodotti derivati. Tuttavia, in conformità all'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), di detto regolamento, la marcatura non è necessaria per i combustibili rinnovabili di cui al capo IV, sezione 2, lettera J dell'allegato IV.
- (5) Poiché l'idrotrattamento catalitico a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1) riduce i rischi per la salute pubblica e degli animali in maniera altrettanto efficace rispetto al metodo definito all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno escluderlo dalle prescrizioni di marcatura e aggiungere un riferimento a tale metodo nell'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), di detto regolamento.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015;13(11):4307.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 142/2011, è aggiunta la seguente lettera k):

«k) diesel rinnovabile, combustibile jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile che soddisfano le prescrizioni specifiche per i prodotti ottenuti da idrotattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera f).»

Articolo 2

Gli allegati IV e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati IV e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1) nell'allegato IV, il capo IV è così modificato:

a) nella sezione 1, il punto 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d) combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 1 e della categoria 2 in conformità alle lettere J e L.»

b) nella sezione 2, è aggiunto il seguente punto L:

«L. Idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili

1. Materie prime

Per questo processo è possibile utilizzare i seguenti materiali:

a) grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1 che sono stati trasformati utilizzando il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione);

b) grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a), della presente sezione.

2. Metodo di trasformazione

a) I grassi fusi devono essere sottoposti a un trattamento preliminare che comprende almeno uno sbiancamento delle materie prime, inclusi i grassi fusi, con acido in presenza di argilla sbiancante e successiva rimozione dell'argilla sbiancante utilizzata e delle impurità insolubili mediante filtrazione;

prima di questo trattamento i grassi fusi possono essere degommati con acido e/o soluzione caustica al fine di rimuoverne le impurità formando gomme e separando successivamente le gomme mediante centrifugazione;

b) i materiali preliminarmente trattati devono essere sottoposti a un processo di idrotrattamento che consiste in una fase di idrotrattamento catalitico, una fase di estrazione seguita da una fase di isomerizzazione.

I materiali devono essere sottoposti a una pressione minima di 30 bar a una temperatura minima di 265 °C per almeno 20 minuti;»

c) nella sezione 3, punto 2, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) l'idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili può essere:

i) utilizzato come combustibile senza restrizioni a norma del presente regolamento (punto finale) nel caso di diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile ottenuti dal processo;

ii) nel caso di liquame gommoso e argilla usata per lo sbiancamento proveniente dal trattamento preliminare di cui alla sezione 2, lettera L, punto 2, lettera a):

— smaltiti a norma dell'articolo 12, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;


— smaltiti mediante sotterramento in una discarica autorizzata;

— trasformati in biogas, a condizione che i residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas vengano eliminati mediante incenerimento, coincenerimento o sotterramento in una discarica autorizzata;

— impiegati ai fini tecnici di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.»

2) nell'allegato VIII, capo V, il punto 3, lettera e) è sostituito dal seguente:

«e) combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 1 e della categoria 2 in conformità all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere J e L.»



REGOLAMENTO (UE) 2017/1262 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali d'allevamento come combustibile negli impianti di combustione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 27, lettera i),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi parametri per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale nonché per il trattamento, la trasformazione o la lavorazione sicuri dei sottoprodotti di origine animale in prodotti derivati.
- (2) In conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 la combustione, quale definita nell'allegato I, punto 41, del regolamento (UE) n. 142/2011, è uno dei processi utilizzati per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compreso il letame.
- (3) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le norme per il riconoscimento degli impianti di combustione che utilizzano sottoprodotti di origine animale come combustibile. Il paragrafo 8 di tale articolo dovrebbe essere modificato di conseguenza al fine di tenere conto dell'uso di letame di qualsiasi animale d'allevamento come combustibile.
- (4) Il letame di animali d'allevamento può rappresentare una fonte sostenibile di combustibile, purché il processo di combustione rispetti prescrizioni specifiche volte a ridurre efficacemente gli effetti dannosi sulla salute pubblica e degli animali nonché sull'ambiente causati dal suo utilizzo come combustibile. Il regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto prescrizioni per l'uso di letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione. Esso stabilisce prescrizioni generali per gli impianti che utilizzano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come combustibile e prescrizioni specifiche per tipo di combustibile e di impianto di combustione. Negli impianti aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW è attualmente possibile utilizzare letame di animali d'allevamento di specie diverse dal pollame come combustibile alle stesse condizioni stabilite per la combustione del letame di pollame, compresi i limiti di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio.
- (5) Gli operatori degli impianti di combustione che utilizzano letame di animali d'allevamento come combustibile dovrebbero adottare le misure d'igiene necessarie per prevenire la diffusione di eventuali agenti patogeni. A tale riguardo detti impianti dovrebbero rispettare le prescrizioni generali per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile di cui all'allegato III, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, nonché le prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione, da stabilire nel presente regolamento.
- (6) La combustione di letame di erbivori, per via della sua composizione, produce emissioni di particolato più elevate rispetto alla combustione di letame di pollame. Per ovviare a tale problema il presente regolamento dovrebbe prevedere valori limite di emissione di particolato più flessibili per gli impianti di combustione di dimensioni molto ridotte, in modo da consentire lo smaltimento del letame che non potrebbe essere altrimenti smaltito come combustibile.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe analogamente consentire alle autorità competenti di concedere agli impianti di combustione esistenti un periodo transitorio per ottemperare alle prescrizioni in materia di aumento controllato

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (GUL 165 del 4.6.2014, pag. 33).



della temperatura del gas, purché tali emissioni non presentino rischi per la salute pubblica e degli animali né per l'ambiente. La normativa sui sottoprodotti di origine animale non impedisce agli Stati membri, qualora il letame di animali d'allevamento sia bruciato con altri combustibili o rifiuti, di applicare le pertinenti norme per il calcolo dei valori limite di emissione stabiliti nella normativa ambientale.

- (8) L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali. A seguito dell'introduzione, con il presente regolamento, di prescrizioni in materia di combustione del letame di animali d'allevamento sia bruciato con altri combustibili o rifiuti, tali prescrizioni specifiche dovrebbero applicarsi anche a detto processo.
- (9) È opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'uso del letame di animali d'allevamento come combustibile secondo quanto stabilito nell'allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:

- a) la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore all'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall'autorità competente o da un'organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l'impianto di combustione in cui il letame di animali d'allevamento è utilizzato come combustibile rispetta pienamente le prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, del presente regolamento, fatta salva la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di concedere una deroga al rispetto di determinate disposizioni in conformità all'allegato III, capo V, lettera C, punto 4;
- b) la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell'impianto di combustione, l'autorità competente o un'organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, nonché, ove applicabile, lettera C, punto 4, del presente regolamento.»

Articolo 2

Gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1) nell'allegato III, capo V, è aggiunta la seguente lettera C:

«C. **Impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B**

1. Tipo di impianto:

impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW.

2. Materie prime:

esclusivamente letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B, che deve essere utilizzato come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui al punto 3.

Negli impianti di combustione di cui al punto 1 non è autorizzato l'uso come combustibile di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. Il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B generato al di fuori dell'azienda non deve entrare in contatto con gli animali d'allevamento.

3. Metodologia:

gli impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B rispettano le prescrizioni di cui alla lettera B, punti 3, 4 e 5.

4. Deroga e periodo transitorio:

l'autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può:

- a) in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto ii), concedere agli impianti di combustione in funzione al 2 agosto 2017 un ulteriore termine massimo di 6 anni per ottemperare all'allegato III, capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma, del presente regolamento;
- b) in deroga alla lettera B, punto 4, autorizzare le emissioni di particolato inferiori o uguali a 50 mg/m³, purché la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione non superi 5 MW;
- c) in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto i), autorizzare l'immissione manuale di letame equino come combustibile nella camera di combustione quando la potenza termica nominale totale non supera 0,5 MW.»

2) nell'allegato XVI, capo III; la sezione 12 è sostituita dalla seguente:

«**Sezione 12**

Controlli ufficiali relativi agli impianti riconosciuti per la combustione di sottoprodotti di origine animale

L'autorità competente effettua controlli documentali conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, negli impianti riconosciuti di cui all'allegato III, capo V.»

17CE1895



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1263 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2017

che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione»), che deve essere tenuto opportunamente aggiornato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.
- (2) Sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che le seguenti specie esotiche invasive rispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento: *Alopochen aegyptiacus* Linnaeus, 1766; *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.; *Asclepias syriaca* L.; *Elodea nuttallii* (Planch.) St. John; *Gunnera tinctoria* (Molina) Mirbel; *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier; *Impatiens glandulifera* Royle; *Microstegium vimineum* (Trin.) A. Camus; *Myriophyllum heterophyllum* Michaux; *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834; *Ondatra zibethicus* Linnaeus, 1766; *Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov.
- (3) La Commissione ha concluso che, per tutte le suddette specie esotiche invasive, tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono stati tenuti in debito conto.
- (4) Alcuni Stati membri intendono chiedere alla Commissione di autorizzare il mantenimento dell'allevamento di *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per presunte esigenze imperative di interesse generale di natura sociale o economica. In tale contesto, l'inclusione di questa specie nell'elenco dell'Unione dovrebbe essere subordinata a un periodo di transizione per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9 del suddetto regolamento prima che l'inserimento di questa specie nell'elenco prenda effetto.
- (5) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/1141 i codici NC fissati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati aggiornati, e le modifiche più recenti sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione è così modificato:

- (1) nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale le specie seguenti sono inserite in ordine alfabetico:

Specie	Codici NC degli esemplari vivi	Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi	Categorie di merci connesse
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
« <i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fertilizzate per incubazione)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	(12)
<i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	(7)
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	(7), (12)
<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	

(*) L'inclusione di *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 prende effetto a decorrere dal 2 febbraio 2019.»

- (2) nelle note alla tabella relative alla colonna (iv) è aggiunto il punto seguente:

«(12) ex 2309 90: alimenti preparati per volatili»;


- (3) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0301 99 18» è sostituito da «0301 99 17»;

- (4) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0306 24 80» è sostituito da «0306 33 90»;

- (5) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0306 29 10» è sostituito da «0306 39 10»;

- (6) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0602 90 49» è sostituito da «0602 90 46 o 0602 90 48».

17CE1896



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1264 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 30 giugno al 7 luglio 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2017.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 30 giugno 2017 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingente in corso.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 30 giugno 2017 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017 si applica un coefficiente di attribuzione del 2,556976 %.

2. Per il periodo contingente in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

17CE1897



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1265 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 4686]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone dell'Estonia, della Lituania e della Polonia.
- (2) Nel giugno 2017 si sono verificati due focolai di peste suina africana in suini domestici nella contea di Parnu in Estonia e nel comune di Varena in Lituania, in zone che attualmente figurano nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tali focolai costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione.
- (3) Nel giugno 2017 si è verificato un caso di peste suina africana in cinghiali nella *gmina* di Sokółka in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tale caso costituisce un aumento del livello di rischio che va preso in considerazione.
- (4) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati dalla nuova situazione della malattia in Estonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).



tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia, Lituania e Polonia. Di conseguenza, le zone interessate dai nuovi focolai in Estonia e Lituania dovrebbero essere ora elencate nella parte III, anziché nella parte II di tale allegato, e la pertinente zona della Polonia dovrebbe essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di tale allegato.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Hiiu maakond.

2. Lettonia


Le seguenti zone in Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Auces novads,
- Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,
- Bauskas pilsēta,
- Brocēnu novads,
- Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,
- Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,
- Kuldīgas novads,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- Rundāles novads,
- Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,
- Skrundas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Talsu novada Ģibuļu pagasts,
- Talsu pilsēta,
- Tērvetes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes, Zirū, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,



- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4. Polonia


Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie etckim,
- gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
- gminy Olecko, Świątajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
- gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- powiat kolneński,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat augustowski,
- powiat łomżyński,
- powiat miejski Białystok,



- powiat miejski Łomża,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat sejneński.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
 - gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
 - powiat ostrowski,
- w województwie lubelskim:
- gminy Hanna, Wyrki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
 - gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wołyn w powiecie radzyńskim,
 - gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie białskim,
 - gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

PARTE II


1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Abja vald,
- Alatskivi vald,
- Elva linn,
- Haaslava vald,
- Haljala vald,
- Halliste vald,
- Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),
- Ida-Viru maakond,
- Kambja vald,
- Karksi vald,
- Kihelkonna vald,
- Konguta vald,
- Kõpu vald,



- Kuressaare linn,
- Lääne maakond,
- Lääne-Saare vald,
- Laekvere vald,
- Leisi vald,
- Luunja vald,
- Mäksa vald,
- Meeksi vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Nõo vald,
- Orissaare vald,
- osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Peipsiääre vald,
- Piirissaare vald,
- Pöide vald,
- Põlva maakond,
- Puhja vald,
- Rägavere vald,
- Rakvere linn,
- Rakvere vald,
- Rannu vald,
- Rapla maakond,
- Rõngu vald,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Sõmeru vald,
- Suure-Jaani vald,
- Tähtvere vald,
- Tartu linn,
- Tartu vald,
- Tarvastu vald,
- Torgu vald,
- Ülenurme vald,
- Valga maakond,
- Vara vald,
- Vihula vald,
- Viljandi linn,




- Viljandi vald,
- Vinni vald,
- Viru-Nigula vald,
- Võhma linn,
- Võnnu vald,
- Võru maakond.


2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltnavas novads,
- Balvu novada Viksnas, Bērzkālnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
- Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,
- Beverīnas novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Liksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkālnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novada Līgo pagasts,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,



- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada Kalnciema, Līvērzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Krustpils novads,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novads,
- Raunas novada Raunas pagasts,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,




- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
- Strenču novads,
- Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

3. Lituānija

Le seguenti zone in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,




- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos miesto savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzyny w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,



w województwie mazowieckim:

— gmina Platerów w powiecie łosickim,

w województwie lubelskim:

— gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTE III

1. Estonia


Le seguenti zone in Estonia:

- Aegviidu vald,
- Anija vald,
- Audru vald,
- Järva maakond,
- Jõgeva maakond,
- Kadrina vald,
- Kolga-Jaani vald,
- Kõo vald,
- Laeva vald,
- Laimjala vald,
- osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),
- osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,
- Pihla vald,
- Rakke vald,
- Tapa vald,
- Tõstamaa vald,
- Väike-Maarja vald,
- Valjala vald.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Apes novada Virešu pagasts,
- Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novada Beļavas, Gaļauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Krimuldās novada Krimuldās pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,



- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Drustu pagasts,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novada Rugāju pagasts,
- Salaspils novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulūpītes,
- Vārkavas novads.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Uplytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,
- Varėnos rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

w województwie lubelskim:

- gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska.



PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

17CE1898



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1266 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione ⁽³⁾ ha classificato un «Foglio di polietilene tereftalato, di spessore inferiore o uguale a 10 micrometri, rivestito di inchiostro termografico, in rotoli di larghezza 62 cm» nella voce 3215 della nomenclatura combinata come «Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide». La classificazione del prodotto alla voce 3215 è stata basata sulla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ma la motivazione non entra nei dettagli per quanto riguarda le possibili voci da prendere in considerazione nell'applicazione della regola generale 3 b). In particolare, non vengono specificati i motivi dell'esclusione della voce 9612, che comprende, oltre ai cuscinetti per timbri, «nastri inchiostri per macchine da scrivere e nastri inchiostri simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce».
- (3) Il regolamento (CE) n. 2494/96 riguarda i cosiddetti «rotoli di grandi dimensioni» che non sono prodotti pronti all'uso, ma che sono in realtà rotoli di lunghezza considerevole che non possono essere inseriti in una macchina da scrivere o in una macchina analoga senza un'ulteriore fase del processo di fabbricazione. Questa informazione non figura nella descrizione del prodotto riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2494/96 e la sua mancanza può portare a errori nella classificazione tariffaria dei nastri inchiostri pronti all'uso. I nastri inchiostri pronti all'uso devono essere classificati nella voce 9612.
- (4) Poiché il prodotto interessato dal regolamento (CE) n. 2494/96 non è più disponibile sul mercato, detto regolamento non è più considerato necessario. La maggior parte dei nastri inchiostri attualmente disponibili sul mercato, compresi quelli dotati di lunghezza e larghezza considerevoli, può essere utilizzata direttamente se inserita in una macchina da scrivere o in una macchina analoga, senza un'ulteriore fase del processo di fabbricazione. Inoltre, sarà redatta una nota esplicativa delle sottovoci NC da 9612 10 10 a 9612 10 80 («nastri inchiostri») per fornire orientamenti sulla classificazione tariffaria dei nastri inchiostri.
- (5) È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2494/96 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria dei nastri inchiostri e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.

¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

³⁾ Regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GUL 338 del 28.12.1996, pag. 38).



(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2494/96 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

17CE1899



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1267 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


—



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto sotto forma di fine polvere inodore bianca costituita da microsfele (dimensione delle particelle < 10 µm) con una densità di circa 2,1-2,5 g/cm³</p> <p>Le microsfele sono costituite da nefelina o sienite-nefelinica riscaldata per conferire al materiale una forma più ellittica e smussarne i margini ruvidi. In seguito a questo processo la nefelina o sienite-nefelinica forma una superficie vetrosa. La nefelina e la sienite-nefelinica sono alluminosilicati di sodio e di potassio.</p> <p>Il prodotto è utilizzato come additivo per vernici, rivestimenti e pellicole, al fine di ridurre i livelli di composti organici volatili, aumentare i tassi di carico, migliorare la durezza e aggiungere resistenza all'opacizzazione, allo sfregamento e all'abrasione.</p>	2842 10 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2842 e 2842 10 00.</p> <p>La classificazione alla voce 2529 è esclusa, in quanto la superficie vetrosa della nefelina o sienite-nefelinica indica che la sua struttura cristallina è stata modificata dal procedimento termico (cfr. nota 1 del capitolo 25 e anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 25, considerazioni generali, secondo paragrafo).</p> <p>La classificazione alla voce 2621 è esclusa in quanto il prodotto non è né una scoria né una cenere e nemmeno un residuo proveniente dall'incenerimento di rifiuti urbani.</p> <p>La classificazione alla voce 3816 è esclusa in quanto non vi è alcuna aggiunta di leganti (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3816, primo paragrafo).</p> <p>La classificazione alla voce 3824 è esclusa dato che la voce che fornisce la descrizione più specifica va preferita alle voci di portata più generale.</p> <p>La classificazione alla voce 6806 è esclusa in quanto il prodotto non è un prodotto minerale espanso.</p> <p>La classificazione alla voce 6815 è esclusa in quanto il prodotto non è un lavoro di pietre o di altre materie minerali, bensì è un materiale accessorio utilizzato nella fabbricazione di articoli.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 2842 10 00 come silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no</p>

17CE1900



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1268 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*


Direzione generale della Fiscalità e unione doganale



ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto in forma di perline di cera bianca con un diametro di circa 1 mm, ottenute da olio di palma raffinato.</p> <p>Il prodotto è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stearina di palma solida idrogenata, — stearina di palma solida non idrogenata, — sbiancante ottico (circa 0,01 % in peso). <p>La stearina di palma ottenuta da olio di palma è sottoposta a un frazionamento in più fasi e la stearina solida (frazione solida) è separata dalla stearina liquida. Una parte della stearina solida è poi sottoposta a un processo di idrogenazione e miscelata con la parte non idrogenata della stearina solida e con uno sbiancante ottico. Il prodotto ottenuto è successivamente sottoposto a un processo di trasformazione in perline.</p> <p>Il prodotto presenta le caratteristiche delle cere ed è utilizzato come materia prima per la fabbricazione di candele.</p> <p>Il punto di gocciolamento è $59,2 \pm 0,5$ °C e la viscosità misurata con un viscosimetro rotazionale non supera 10 Pa.s a una temperatura di 10 °C al di sopra del punto di gocciolamento.</p> <p>Il prodotto è confezionato in sacchi da 25 kg.</p>	3404 90 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5, primo capoverso, lettera a), del capitolo 34 e dal testo dei codici NC 3404 e 3404 90 00.</p> <p>La classificazione alla voce 1516 è esclusa perché il prodotto è una miscela di stearina solida idrogenata e non idrogenata. Il prodotto ha subito una preparazione che va oltre l'ambito della voce 1516 e non è né un olio né un grasso. Inoltre, la presenza dello sbiancante ottico esclude il prodotto dalla voce 1516.</p> <p>La classificazione alla voce 1517 è esclusa perché il prodotto non è una miscela o una preparazione alimentare della voce 1517.</p> <p>La classificazione alla voce 1521 è esclusa perché il prodotto è composto principalmente di stearina di palma, che è un trigliceride.</p> <p>Conformemente alla nota 5, primo capoverso, lettera a), del capitolo 34, i prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua, sono contemplati dalla voce 3404. Il prodotto soddisfa inoltre i criteri della cera artificiale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 3404, lettera A).</p> <p>Il prodotto va pertanto classificato al codice NC 3404 90 00 fra le altre cere artificiali e le cere preparate.</p>

17CE1901



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1269 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 per quanto concerne il ritiro delle arachidi provenienti dagli Stati Uniti d'America dall'elenco dei controlli pre-esportazione approvati riguardo alle aflatoossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 della Commissione ⁽²⁾ approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine.
- (2) L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati i controlli specifici pre-esportazione che un paese terzo effettua su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso l'Unione europea al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti dell'Unione. Tale approvazione può essere concessa a un paese terzo soltanto se un audit dell'Unione europea ha dimostrato che i mangimi o gli alimenti esportati verso la stessa soddisfano i requisiti dell'Unione ovvero requisiti equivalenti, e se i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa dell'UE. I controlli pre-esportazione effettuati dalle autorità degli Stati Uniti d'America (USA) riguardanti le aflatoossine nelle arachidi sono stati approvati dall'UE nel 2008.
- (3) Dalla metà del 2016 è stato osservato un aumento dei casi di non conformità riguardo alla presenza di aflatoossine nelle arachidi provenienti dagli USA. Le autorità statunitensi sono state informate e si sono impegnate a porre rimedio alla situazione. È stato tuttavia constatato che la situazione non è migliorata.
- (4) Si può pertanto concludere che le condizioni che hanno portato all'approvazione dei controlli pre-esportazione non sono più soddisfatte ed è pertanto opportuno rimuovere le arachidi provenienti dagli Stati Uniti dall'elenco dei controlli pre-esportazione approvati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 della Commissione, del 19 giugno 2015, che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine (GUL 156 del 20.6.2015, pag. 2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/949 la voce seguente è soppressa:

Alimento	Codice NC	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Micotossina	Frequenza dei controlli fisici (%) al momento dell'importazione
«— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Stati Uniti d'America	Aflatossine	< 1»
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				

17CE1902



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2017/470 del Consiglio del 28 febbraio 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 18 marzo 2017)

Pagina di copertina, pagina 1, titolo e pagina 2, considerando 7 e articolo 1:

anziché: «... accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea»

leggasi: «... accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate».

17CE1903

Rettifica della decisione (UE) 2017/471 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 18 marzo 2017)

Pagina di copertina, pagina 3, titolo e pagina 4, considerando 7 e articolo 1:

anziché: «... accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, il la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea»

leggasi: «... accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate».

17CE1904



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 202 del 28 luglio 2016)

Pagina 11, allegato II, punto 1) che modifica l'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91, sesto capoverso in corrispondenza della voce «Equilibrato», seconda frase:

anziché: «Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante non superano di 2 punti la mediana del fruttato.»

leggasi: «Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro o quella dell'attributo piccante superano di 2 punti la mediana del fruttato.»

17CE1905


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUE-072) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 9 1 4 *

€ 9,00

